

Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana

approvati l'11 febbraio 2024 dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione con rescritto N. 00954/2024-1656/2023

19 maggio 2024



CURIA GENERALIZIA DELLA COMPAGNIA DI GESÙ

Roma, 4 marzo 2024

Io, P. Arturo Sosa, S.J., Superiore Generale della Compagnia di Gesù,

- avendo ricevuto il Rescritto 00954/2024 1656/2023 dell'11 febbraio 2024 da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione con il quale ratifica gli Statuti Generali della nuova configurazione della Pontificia Università Gregoriana e li approva ad experimentum per un quinquennio;
- avendo preso atto che il medesimo Dicastero nella medesima lettera erige il "Collegium Maximum" quale articolazione interna alla Università, al pari del Pontificio Istituto Biblico e del Pontificio istituto Orientale;
- in virtù del potere conferitomi dal Chirografo del Sommo Pontefice del 17 dicembre 2019,

DECRETO

Che i nuovi Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana qui allegati entrino in vigore il giorno 19 maggio 2024, giorno di Pentecoste.

Auguro che lo Spirito Santo doni a tutti la forza e la sapienza necessarie per continuare a rispondere alla missione accademica di formazione e di ricerca che la Chiesa continua a chiederci attraverso la Pontificia Università Gregoriana.

Arturo Sosa, S.J.

Proemio storico

Sant'Ignazio di Loyola pose le basi della Pontificia Università Gregoriana, istituendo nel 1551 una "Scuola di grammatica, d'umanità e dottrina cristiana" denominata per molti secoli Collegio Romano.

Nel 1552, Giulio III concesse al Preposito Generale della Compagnia di Gesù o, per licenza di questo, a chiunque dei futuri Prepositi o Rettori dei Collegi, la facoltà e la licenza di conferire gradi accademici agli studenti gesuiti del Collegio Romano¹. Paolo IV nel 1556, primo anno del suo pontificato², rinnovò oralmente la medesima facoltà e licenza per tutti gli studenti, senza lasciare alcun documento scritto a riguardo a causa della sua morte. Il suo successore, Pio V, affinché non sussistesse alcun dubbio sulla concessione già elargita, nello stesso anno 1566 decretò che le facoltà concesse acquistassero pieno vigore e fossero redatte per iscritto, estendendone la validità alla data della concessione del suo predecessore³.

Il "fondatore e protettore" dell'Università Gregoriana è considerato Gregorio XIII, che eresse dalle fondamenta una nuova sede del Collegio Romano, solennemente inaugurata nel 1584, e la accrebbe di benefici e privilegi, estendendoli a qualunque collegio di studi della Compagnia di Gesù nel quale venissero coltivati gli studi di filosofia e teologia ⁴. Gli stessi privilegi furono nuovamente confermati e sanciti da Paolo V nel 1607⁵.

Per tre secoli i professori della Compagnia di Gesù condussero il Collegio Romano con grandi meriti e ampi riconoscimenti. Nel 1773, con la soppressione della Compagnia di Gesù ad opera di Clemente XIV, la Sede Apostolica decise di affidare il Collegio Romano al clero diocesano di Roma.

Malgrado la restaurazione della Compagnia di Gesù da parte di Pio VII avvenne nel 1814, il Collegio Romano fu restituito alla Compagnia di Gesù soltanto nell'anno 1824, anno in cui Leone XII

GIULIO III, lettera apostolica Sacrae Religionis, 22 ottobre 1552.

² Cf. Archivio Apostolico Vaticano, Reg. Suppl. 2872, fol. 121v-122r; P. LETURIA – A.M. ALDAMA, in *Archivum Historicum Societatis Iesu* 22 (1953) 550-554.

³ PIO V, lettera apostolica Attendentes proinde, 17 gennaio 1566.

⁴ GREGORIO XIII, costituzione apostolica *Quanta in vinea*, 7 maggio 1578.

⁵ PAOLO V, lettera apostolica *Provisionis nostrae*, 10 febbraio 1607.

lo affidò nuovamente alla Compagnia di Gesù e rinnovò generosamente il conferimento di tutti i diritti e i privilegi che prima della soppressione erano stati concessi al Collegio⁶.

Le scuole di lettere furono espulse dalla autorità civili dalle sedi del Collegio Romano nel 1870 e parimenti le scuole di filosofia e di teologia nel 1873. Tuttavia il Collegio proseguì ad esercitare le sue attività nelle sedi del Palazzo Borromeo (oggi sede del Collegio Internazionale San Roberto Bellarmino). Pio IX, che con parole amare si era lamentato pubblicamente della requisizione⁷, benignamente dispose nello stesso anno 1873 che l'ateneo modificasse la propria denominazione di Collegio Romano, assumendo ufficialmente quella di Pontificia Università Gregoriana⁸.

Il 7 maggio 1909, Pio X con la lettera apostolica *Vinea electa* fondò il Pontificio Istituto Biblico come «un centro di alti studi della sacra Scrittura nella città di Roma per promuovere il più efficacemente possibile la dottrina biblica e tutti gli studi connessi secondo lo spirito della Chiesa cattolica»⁹. Tale istituto fu affidato alla Compagnia di Gesù il 29 maggio 1909¹⁰. Inizialmente il Pontificio Istituto Biblico preparava gli studenti a sostenere gli esami presso la Pontificia Commissione Biblica. Con la lettera apostolica *Cum Biblia sacra* del 15 agosto 1916, Benedetto XV autorizzò l'Istituto a conferire il grado accademico di licenza a nome della Commissione Biblica.¹¹

Il 15 ottobre 1917 Benedetto XV, dopo aver istituito pochi mesi prima la Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale¹², istituì con il motu proprio *Orientis Catholici* il Pontificio Istituto Orientale "quale sede propria di studi superiori nell'Urbe riguardanti le questioni orientali"¹³. Tale Pontificio Istituto, posto sotto la prevalente vigilanza e cura del Sommo Pontefice, era direttamente

⁶ LEONE XII, lettera apostolica *Cum multa in Urbe*, 17 maggio 1824.

⁷Cf. Pio IX, enciclica *Etsi multa luctuosa*, 21 novembre 1873.

⁸ Cf. Supplica "pro gratia et sola signatura", 2 dicembre 1873. Cf. APUG, Fond. Univ.

⁹ PIO X, lettera apostolica Vinea electa, 7 maggio 1909, AAS 1 (1909) 447-449.

¹⁰ R. MERRY DEL VAL, lettera del 29 maggio 1909, *Acta Romana Societatis Jesu* 1 (1909) 32.

¹¹ BENEDETTO XV, lettera apostolica *Cum Biblia Sacra*, 15 agosto 1916, *AAS* 8 (1916) 305-308.

¹² BENEDETTO XV, motu proprio Dei Providentis, 1 maggio 1917, AAS 9 (1917) 529-531.

¹³ BENEDETTO XV, motu proprio *Orientis Catholici*, 15 ottobre 1917, *AAS* 9 (1917) 531-533. Si noti che il Sommo Pontefice stesso era Prefetto di questa Sacra Congregazione e lo rimase fino al 1967.

sottoposto alla Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale e, per suo tramite, al Sommo Pontefice¹⁴.

Dopo un primo trasferimento della sede dell'Istituto dalla Piazza Scossacavalli (l'Ospizio dei Convertendi) presso il Pontificio Istituto Biblico in Piazza della Pilotta, l'Istituto riceve nel 1922 la sua sede definitiva in Piazza di Santa Maria Maggiore.

Il 29 giugno 1919 Benedetto XV eresse la sede Gerosolimitana del Pontificio Istituto Biblico.¹⁵

Nel 14 settembre 1922, con il breve Dilecte Fili, il Pontificio Istituto Orientale venne affidato da Pio XI alla Compagnia di Gesù nella persona del suo Padre Generale: "a Te diletto Figlio vogliamo sia affidato l'Istituto Orientale nello stesso modo in cui dal nostro Predecessore Pio X fu affidato l'Istituto Biblico alle cure della Compagnia di Gesù"16.

Il 30 settembre 1928 con motu proprio Quod maxime, Pio XI accordò al Pontificio Istituto Biblico l'indipendenza accademica dalla Pontificia Commissione Biblica permettendogli anche di conferire il grado di dottorato.

Con lo stesso documento Pio XI consociò alla Pontificia Università Gregoriana sia il Pontificio Istituto Biblico sia il Pontificio Istituto Orientale "... ut vera, perfecta plenaeque ad temporum necessitates accommodata studiorum omnium ecclesiasticorum Universitas evadat" in modo da costituire una sola Università Pontificia degli studi ecclesiastici, disponendo tuttavia che entrambi gli Istituti, il Biblico e l'Orientale, fossero autonomi dal punto di vista giuridico¹⁷.

L'11 febbraio 1929 in virtù dei Patti Lateranensi fu riconosciuto alla Pontificia Università Gregoriana, al Pontificio Istituto Biblico ed al Pontificio Istituto Orientale uno statuto particolare¹⁸.

Il 6 novembre del 1930 fu inaugurata, per volontà di Pio XI¹⁹ presso il Colle del Quirinale in Piazza della Pilotta, una sede più ampia per la Pontificia Università Gregoriana.

¹⁸ Cf. AAS 21 (1929) 217.

¹⁴ « Quod igitur rei christianae in Oriente bene vertat, Nos Motu proprio constituimus et sancimus : I. Institutum studiis rerum orientalium provehendis Romae esto, quod, praecipua sub vigilantia curaque Summi Pontificis positum, pontificii titulo decoretur. II. Illud S. Congregationi pro Ecclesia Orientali proxime subiectum erit, per eamque Nobis ac Nostris successoribus.», ivi 532.

¹⁵ BENEDETTO XV, lettera apostolica *Pontificium*, 29 giugno 1919, *AAS* 11 (1919) 308.

¹⁶ PIO XI, Breve Dilecte Fili a p. V. Ledóchowski, Preposito Generale della Compagnia di Gesù, del 14 settembre 1922, AAS 14 (1922) 545-546.

¹⁷ PIO XI, motu proprio *Quod maxime*, 30 settembre 1928, *AAS* 20 (1928) 309-315.

¹⁹ Pio XI, lettera apostolica *Quantas curas*, 31 luglio 1922, e lettera *Ea inter opera*, 5 maggio 1924.

Il 21 giugno 1932 Papa Pio XI dispose che il prefetto della Sacra Congregazione per i Seminari e le Università degli Studi assumesse la funzione di gran cancelliere per le tre Istituzioni ed il preposito generale della Compagnia di Gesù assumesse la funzione di vice gran cancelliere²⁰.

Il 7 agosto 1932 fu eretta, presso il Pontificio Istituto Biblico, la Facoltà degli Studi dell'Oriente Antico (Facoltà Orientalistica) con gli stessi privilegi accademici già accordati alla Facoltà Biblica di conferire i gradi di Licenza e Dottorato.

Il 7 luglio 1971, con il decreto *Canonicae Orientalium*, venne affiancata alla Facoltà di Scienze Ecclesiastiche Orientali del Pontificio Istituto Orientale, la Facoltà di Diritto Canonico Orientale con lo scopo di "accreditare in maniera più idonea il patrimonio giuridico particolarmente ampio e ricco delle Chiese orientali"²¹.

Il 31 maggio 1993, per volontà di Giovanni Paolo II, l'ufficio di Gran Cancelliere del Pontificio Istituto Orientale fu affidato al Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali "in vista di promuovere una più stretta collaborazione ed unità d'intenti tra [...] la Congregazione per le Chiese Orientali ed il Pontificio Istituto Orientale"²². Tale cambiamento, tuttavia, non modificava la consociazione del PIO con la PUG e il PIB, né la funzione e la responsabilità del Vice Gran Cancelliere (il Preposito Generale della Compagnia di Gesù), né i rapporti con la Congregazione per l'Educazione Cattolica previsti dalla Costituzione Sapientia Cristiana.

Il 3 novembre 2006 Benedetto XVI, in occasione di una sua visita alla Pontificia Università Gregoriana, confermò l'affidamento dell'Università alla Compagnia di Gesù e il posto primario che essa dovesse avere nelle priorità della Compagnia di Gesù, come istituzione di grande importanza per la Chiesa universale e le Chiese particolari²³.

In questi ultimi anni i pontefici hanno particolarmente sottolineato l'importanza di una sinergia tra le tre Istituzioni Accademiche affidate alla Compagnia di Gesù. Il 26 ottobre 2009

²⁰ Pio XI, lettera apostolica *Gregorianam Studiorum*, 21 giugno 1932, AAS 24 (1932) 267-268.

²¹ SACRA CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Decreto di erezione della Facoltà di diritto canonico orientale, 7 luglio 1971, *AAS* 63 (1971) 791-792.

²² Cf. SEGRETERIA DI STATO, Rescritto del 31 maggio 1993.

²³ Cf. *L'Osservatore Romano*, 4 novembre 2006.

Benedetto XVI, durante l'udienza speciale in occasione del centenario del Pontificio Istituto Biblico, auspicò che "Il Pontificio Istituto Biblico continui a crescere come centro ecclesiale di studio di alta qualità nell'ambito della ricerca biblica, avvalendosi delle metodologie critiche moderne e in collaborazione con gli specialisti in dogmatica e in altre aree teologiche"²⁴. Così anche Papa Francesco, ricevendo in udienza il 10 aprile 2014 la Pontificia Università Gregoriana, il Pontificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto Orientale, ha ribadito l'importanza "che tra di esse si sviluppino la collaborazione e le sinergie, custodendo la memoria storica e al tempo stesso facendosi carico del presente e guardando al futuro [...] con creatività e immaginazione, cercando di avere una visione globale della situazione e delle sfide attuali e un modo condiviso di affrontarle, trovando vie nuove senza paura."²⁵

Il 12 ottobre 2017, all'occasione del centenario del Pontificio Istituto Orientale, Papa Francesco ribadì la missione dell'Istituto "studiando e diffondendo con amore e onestà intellettuale, con rigore scientifico e prospettiva pastorale, le tradizioni delle Chiese orientali nella loro varietà liturgica, teologica, artistica e canonistica, rispondendo sempre meglio alle attese del mondo di oggi per creare un futuro di riconciliazione e di pace"²⁶.

Il 17 dicembre 2019 viene edito il chirografo di Papa Francesco che ordina che il Pontificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto Orientale, "mentre conservano i loro nomi, siano congiunti in forma così stretta alla Pontificia Università Gregoriana che facciano parte della stessa persona giuridica, come unità accademiche di quest'Università". Questo "affinché nel contesto attuale i due suddetti Pontifici Istituti possano svolgere meglio le loro missioni specifiche, che sono state affidate loro dai miei predecessori". Peraltro, con lo stesso chirografo il Sommo Pontefice ordina che il Dicastero per le Chiese Orientali "continui a sostenere e promuovere la missione del Pontificio Istituto Orientale e che il Prefetto di quel Dicastero assuma la funzione di Patrono per l'Istituto".

²⁵ L'Osservatore Romano, 11 aprile 2014.

²⁴ BENEDETTO XVI, all. del 26 ottobre 2009, AAS 101 (2009) 927-929.

²⁶ FRANCESCO, Messaggio per il Centenario del Pontificio Istituto Orientale, *L'Osservatore Romano*, 13 ottobre 2017, 8.

Il Santo Padre poi afferma: "al Superiore Generale della Compagnia di Gesù delego la facoltà di preparare, con il coinvolgimento delle tre istituzioni accademiche, i nuovi *Statuti della Pontificia Università Gregoriana* e dei due istituti pontifici in quanto unità accademiche dell'Università, che saranno sottoposti all'approvazione della Congregazione per l'Educazione Cattolica, e di stabilire, quando tutte le condizioni necessarie saranno adempiute, la data a partire dalla quale la congiunzione delle tre istituzioni accademiche in una sola persona giuridica diventi efficace"²⁷. Gli *Statuti* che seguono sono il frutto di quanto ordinato dal Sommo Pontefice in questo Chirografo.

Visione

La Pontificia Università Gregoriana, affidata dalla Sede Apostolica alla Compagnia di Gesù,

- 1. è caratterizzata dalla diversità della Chiesa cattolica comprendente la tradizione della Chiesa Latina e le tradizioni delle Chiese Orientali;
- 2. crea una comunità per coltivare valori spirituali che rispondano ai bisogni dell'oggi;
- 3. con lo scopo dell'eccellenza accademica, valorizza e rafforza la missione di formazione, ricerca e servizio di ciascuna entità accademica;
- 4. favorisce le sinergie di tutti i componenti della comunità universitaria in vista di sviluppare e potenziare:
 - a. reti con altre istituzioni accademiche non solo a Roma, con attenzione particolare alle università della Compagnia di Gesù, per promuovere lo scambio e l'ampliamento di conoscenze, esperienze e risorse umane,
 - b. progetti interdisciplinari e transdisciplinari per la ricerca accademica e per la formazione umana e professionale,
 - c. l'insegnamento a distanza, attraverso le nuove metodologie didattiche;

Q

²⁷ Tutte le citazioni sono da FRANCESCO, *Chirografo* del 17 dicembre 2019, *Acta Romana Societatis Iesu*, 2019 (vol. XXVII), 384-385.

- 5. promuove l'internazionalità degli studenti, dello staff nondocente e dei professori come una risorsa, capace di rispondere in modo propositivo alle nuove necessità della Chiesa universale e delle "periferie" del mondo, e dedicata al dialogo ecumenico e interreligioso
 - a. impegnandosi a far interagire la ricchezza delle esperienze e pratiche culturali dei suoi destinatari con la ricerca e il contenuto dei corsi e con la didattica applicata,
 - b. ascoltando e assumendo le istanze, le domande e le preoccupazioni delle nuove generazioni;
- 6. cura la comunicazione, la collaborazione e le relazioni sia verso l'interno sia verso l'esterno per promuovere una migliore conoscenza reciproca e un maggiore rispetto vicendevole;
- 7. attiva processi di aggiornamento continuo, secondo i bisogni del tempo e secondo la missione attuale della Compagnia di Gesù;
- 8. riconosce e rispetta i ruoli e le funzioni di ciascun membro della comunità accademica, promuovendo la dignità del lavoro, l'autonomia e la responsabilità condivisa nell'ottica del servizio.

Titolo Primo:

Natura della Pontificia Università Gregoriana

Art. 1 – Identità dell'Università

- § 1. La Pontificia Università Gregoriana è un'istituzione accademica dedicata alla ricerca e all'educazione superiore nel campo della teologia e delle scienze con essa collegate.
- \S 2. È una Università ecclesiastica ai sensi della costituzione apostolica $Veritatis gaudium^{28}$.
- § 3. Adempie le missioni affidate dai Romani Pontefici nel passato a tre istituzioni accademiche diverse: alla Pontificia Università

q

 $^{^{28}}$ Francesco, cost. apost. Veritatis gaudium, 8 dicembre 2017, AAS 110 (2018) 1-34.

Gregoriana, al Pontificio Istituto Biblico e al Pontificio Istituto Orientale²⁹.

- § 4. Oggi la Pontificia Università Gregoriana svolge queste tre missioni in un'unica università. I presenti *Statuti* si riferiscono a queste tre missioni con i nomi Collegium Maximum³⁰, Pontificio Istituto Biblico e Pontificio Istituto Orientale.
- § 5. Oggi il Collegium Maximum svolge la missione che prima svolgevano le varie unità accademiche della Pontificia Università Gregoriana.

Art. 2 – Diritto di conferire gradi accademici

- § 1. La Pontificia Università Gregoriana gode del diritto di conferire i gradi accademici aventi valore canonico, per autorità della Sede Apostolica, diritto che viene esercitato a norma degli *Statuti dell'Università* e delle diverse *Facoltà e Istituti*.
- § 2. L'Università ha diritto di istituire e conferire altri titoli per sé stessa o attraverso le Facoltà, gli Istituti e i Centri, previo conferimento del nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione^{31.}

Art. 3 – Legame particolare con la Sede Apostolica

- § 1. La Pontificia Università Gregoriana è un'istituzione accademica legata alla Sede Apostolica³², nella quale gli studi sono coltivati "con riverenza, amore e fedeltà verso la cattedra di S. Pietro"³³ a servizio della missione della Chiesa universale.
- § 2. Il Romano Pontefice, per mezzo del Cardinale Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, che svolge la funzione di gran cancelliere, sovrintende all'Università e ne nomina il rettore³⁴.

²⁹ Per la descrizione delle quali si veda il Proemio Storico di questi Statuti.

³⁰ Eretto dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione l'11 febbraio 2024, con rescritto 00954/2024 – 1656/2023

³¹ Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Norme applicative per la fedele esecuzione della cost. apost. *Veritatis gaudium*, AAS 110 (2018) 137-159, art. 41.

³² Cf. SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, decreto, 22 febbraio 1924 (cf. Arch. S. Cong. De Sem. et Stud. Univ., Fondo Università – Università Gregoriana, Prot. N. 83/24).

³³ PIO XI, lettera apostolica *Gregorianam Studiorum*, 21 giugno 1932, *AAS* 24 (1932) 267.
³⁴ Cf. PIO XI, lettera apostolica *Gregorianam Studiorum*, 21 giugno 1932, *AAS* 24 (1932) 267.

- § 3. Il Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali svolge la funzione di Patrono per il Pontificio Istituto Orientale³⁵.
- § 4. L'Università Gregoriana, in virtù del suo legame particolare con la Santa Sede, gode di speciali diritti che sono stati sanciti nei Patti Lateranensi³⁶.

Art. 4 – Relazione dell'Università con la Compagnia di Gesù

- § 1. La Compagnia di Gesù, ricevendo l'affidamento della Pontificia Università Gregoriana, desidera assumerlo con cura e in uno spirito di responsabilità³⁷. Di conseguenza, la vita e l'attività accademica dell'Università sono formate dalla spiritualità e dalla pedagogia ignaziana³⁸.
- § 2. In virtù di questo affidamento:
 - a. il Vice Gran Cancelliere dell'Università è il Preposito Generale della Compagnia di Gesù;
 - b. il Rettore, il Vicerettore, i tre Presidenti, il Direttore amministrativo e il Prefetto della Biblioteca devono essere membri della Compagnia di Gesù;
 - c. i Decani e i Direttori degli Istituti siano membri della Compagnia di Gesù; tuttavia, su proposta del Presidente della missione specifica, il Vice Gran Cancelliere può nominare un Decano o Direttore dell'Istituto non appartenente alla Compagnia di Gesù;
 - d.i membri della Compagnia di Gesù ricevono la loro missione all'Università dal Preposito Generale;

³⁶ Cf. Trattato tra la S. Sede e l'Italia, 11 febbraio 1929, art. 16, AAS 21 (1929), 217.

³⁵ Cf. Francesco, *Chirografo* del 17 dicembre 2019.

³⁷ Cf. Leone XII, lettera apostolica *Cum multa in Urbe*, 17 maggio 1824; Pio XI, m.p. *Quod maxime*, 30 settembre 1928, *AAS* 20 (1928), 309; lettera apostolica *Gregorianam Studiorum*, 21 giugno 1932; *AAS* 24 (1932) 267; lettera apostolica *Paterna caritas*, 12 marzo 1933; *AAS* 25 (1933) 245; e BENEDETTO XVI, Discorso tenuto nella sede dell'Università, 3 novembre 2006, *L'Osservatore Romano*, 4 novembre 2006; R. MERRY DEL VAL, lettera del 29 maggio 1909, *Acta Romana Societatis Jesu* 1 (1909) 32; Pio XI, Lettera apostolica *Dilecte Fili*, 14 settembre 1922, *AAS* 14 (1922) 545-546.

³⁸ Cf. Pio XI, m.p. *Quod maxime*, 30 settembre 1928, *AAS* 20 (1928) 309, lettera apostolica *Gregorianam Studiorum*, 21 giugno 1932, *AAS* 24 (1932) 267; lettera apostolica *Paterna caritas*, 12 marzo 1933, *AAS* 25 (1933) 245.

- e. almeno la metà dei professori stabili dell'intera Università deve essere composta da membri della Compagnia di Gesù. Solo il Vice Gran Cancelliere, su richiesta del Rettore che deve aver sentito il suo Consiglio in proposito può ammettere eccezioni da questa norma;
- f. la Compagnia di Gesù attribuisce all'Università la responsabilità dell'amministrazione dei beni temporali ad essa pertinenti a norma del diritto proprio della stessa Compagnia.

Art. 5 – Personalità giuridica, ecclesiastica e civile

- § 1. In quanto istituita dall'autorità della Santa Sede, la Pontificia Università Gregoriana gode di propria personalità giuridica pubblica³⁹.
- § 2. La Pontificia Università Gregoriana è riconosciuta anche civilmente⁴⁰ per antico possesso di stato come persona giuridica agli effetti civili dallo Stato Italiano⁴¹.
- § 3. La Pontificia Università Gregoriana è retta a norma del diritto canonico, delle disposizioni contenute nella costituzione apostolica *Veritatis gaudium* e delle sue *Norme applicative*, dei propri *Statuti* approvati dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e dei Regolamenti dell'Università istituiti per propria autorità.
- § 4. Per le questioni accademiche o disciplinari che esulano dalla propria competenza, l'Università dipende dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione che comunica con l'Università attraverso il Vice Gran Cancelliere. Per tutto ciò che riguarda le questioni amministrative, l'Università è retta tanto dalla legge canonica che da quella civile dello Stato Italiano e dal diritto proprio della Compagnia di Gesù.

³⁹ Cf. Francesco, cost. apost. *Veritatis gaudium*, art. 62 § 3.

⁴⁰ Cf. Decreto del Ministro per la Giustizia e per gli Affari del Culto del Regno d'Italia, 26 aprile 1924, di cui l'originale è conservato nella stessa sede dell'Archivio del Ministero (Divis. 7, sez. I, ecc. 426; Rom 13393); Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, 11 febbraio 1929, art. 16, AAS 21 (1929) 217. Cf. Iscrizione al Registro delle Persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo, al n° 1164/87.

⁴¹ Riconoscimento rafforzato per esplicito richiamo operato nei Patti Lateranensi agli artt. 11, 16 e 17. I Patti Lateranensi sono richiamati all'art. 7 della Costituzione Italiana.

- § 7. La Pontificia Università Gregoriana non persegue finalità commerciali e/o di lucro.
- § 8. La Sede legale della Pontificia Università Gregoriana è Piazza della Pilotta 4, 00187 Roma (Italia).

Art. 6 – Collaborazioni esterne

- § 1. Le missioni affidate alla Pontificia Università Gregoriana richiedono internazionalità del corpo docente, partecipazione ad associazioni universitarie e collaborazioni con altre Università, Atenei e Istituzioni accademiche ecclesiastiche cattoliche e civili.
- § 2. Per desiderio di Sant'Ignazio di Loyola che volle istituire il Collegio Romano, la Pontificia Università Gregoriana ha rapporti stretti con gli organi centrali che operano a servizio della Chiesa universale.
- § 3. Per favorire la ricerca, garantire una migliore formazione dei propri studenti e promuovere i valori culturali cristiani, l'Università cura attentamente le relazioni con le altre Università, gli Atenei e le Istituzioni civili romane impegnate nei diversi ambiti della società e attiva sinergie anche con le istituzioni accademiche di altri Paesi e con quelle che si ispirano a diverse tradizioni culturali e religiose⁴².

Art. 7 – Relazione con i Collegi

- § 1. Per assicurare la formazione degli studenti, la Pontificia Università Gregoriana considera suo compito mantenere legami stretti con i diversi Collegi.
- § 2. Le relazioni tra i Collegi e la Pontificia Università Gregoriana si sviluppano specialmente attraverso l'Associazione dei Rettori dei Collegi collegati con la Pontificia Università Gregoriana (ARPUG)⁴³.

⁴² Cf. Francesco, cost. apost. *Veritatis gaudium*, Proemio, 4, d).

⁴³ Cf. Associazione dei Rettori dei Collegi collegati con la Pontificia Università Gregoriana, *Statuti*, Roma, 1992.

Titolo Secondo: Fine della Pontificia Università Gregoriana

Art. 8 – Fine proprio

§ 1. La Pontificia Università Gregoriana, secondo il mandato della Sede Apostolica, le proprie tradizioni secolari e i principi stessi della Compagnia di Gesù riguardo l'apostolato intellettuale, intende servire la Chiesa universale tramite le missioni del Collegium Maximum, del Pontificio Istituto Biblico e del Pontificio Istituto Orientale.

§ 2. Il fine del Collegium Maximum è:

- a. mirare all'approfondimento inculturato e interdisciplinare della fede cristiana. Coltiva e insegna, con fedeltà e creatività, le discipline "direttamente o indirettamente connesse con la Rivelazione cristiana o che servono in un modo diretto alla missione della Chiesa"⁴⁴;
- b. svolgere la sua missione in un ambiente internazionale e interculturale, espressione dell'apertura all'universalità e dell'incontro tra centro e periferie;
- c. adempiere al mandato di evangelizzare e di insegnare a tutti i popoli e in un atteggiamento di discernimento continuo e di lettura dei segni dei tempi, promuove con la propria ricerca e insegnamento la dignità della persona umana, la dimensione sociale della fede, la cura della casa comune, l'apertura al mondo della cultura e delle scienze, il dialogo ecumenico e le relazioni con le altre religioni;
- d. formare, "ad un livello di alta qualificazione" ⁴⁵, uomini e donne chierici, consacrati e laici preparati per testimoniare con gioia e coraggio la vita nuova dei redenti in Cristo in ogni sfera dell'esistenza umana; perciò, uomini e donne desiderosi di servire la Chiesa e il mondo, attenti ai bisogni dei più deboli,

⁴⁵ FRANCESCO, cost. apost. *Veritatis gaudium*, art. 3 § 2.

⁴⁴ FRANCESCO, cost. apost. Veritatis gaudium, art. 3 § 1.

disponibili per vivere nelle frontiere geografiche ed esistenziali e capaci di promuovere il dialogo, la giustizia e la riconciliazione.

§ 3. Il fine del Pontificio Istituto Biblico è:

- a. coltivare e promuovere, con la ricerca scientifica, le discipline bibliche e orientalistiche ad esse connesse, salva restando l'indole propria di ciascuna, per una "più profonda intelligenza ed esposizione del senso della Sacra Scrittura"⁴⁶;
- b. istruire, far esercitare ed educare gli studenti nelle suddette discipline, in particolare nelle lingue bibliche, affinché siano preparati per svolgere la ricerca scientifica, per l'insegnamento e la diffusione della Sacra Scrittura e delle scienze ad essa connesse;
- c. fare in modo che, "con studi in qualche modo preparatori, si maturi il giudizio della Chiesa" e la Sacra Scrittura abbia un ruolo sempre più attivo nello studio della teologia ⁴⁸, nel ministero pastorale ⁴⁹, nel dialogo ecumenico ⁵⁰, nella sacra liturgia ⁵¹, nella lettura dei fedeli ⁵².

§ 4. Il fine del Pontificio Istituto Orientale è:

- a. promuovere una conoscenza ben approfondita dell'Oriente cristiano antico e moderno, nonché delle situazioni concrete nelle quali esso si trova e della reciproca comprensione tra i cristiani occidentali e orientali, secondo la mente del Concilio Vaticano Secondo⁵³;
- b. accrescere e diffondere per mezzo di ricerche scientifiche e della loro pubblicazione, la conoscenza e l'amore per le tradizioni delle Chiese orientali circa la loro liturgia, teologia,

⁴⁸ Ibid., n. 24: "Perciò lo studio della Sacra Scrittura sia l'anima della Sacra Teologia".

⁴⁶ CONCILIO VATICANO II, cost. dogm. *Dei Verbum*, n. 12.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁹ Ibid., n. 21: "Tutta la predicazione della Chiesa deve nutrirsi della S. Scrittura e deve essere determinata da essa", cf. ibid. nn. 23 e 25.

⁵⁰ Ibid., n. 21: "La sacra Scrittura costituisce uno strumento eccellente nella potente mano di Dio per il raggiungimento di quella unità, che il Salvatore offre a tutti gli uomini".

⁵¹ Cf. CONCILIO VATICANO II, cost. *Sacrosanctum Concilium*, nn. 51 e 52.

⁵² CONCILIO VATICANO II, cost. dogm. *Dei Verbum*, n. 25: "affinché, per mezzo della frequente lettura della Scrittura acquisiscano una squisita conoscenza di Gesù Cristo (Fil 3,8)".

⁵³ Cf. CONCILIO VATICANO II, decr. *Unitatis redintegratio*, n. 14.

patristica, storia, diritto canonico, letteratura, spiritualità, archeologia e questioni di rilevanza ecumenica e geopolitica. In questo modo, la Chiesa "respirando a due polmoni" intende a rispondere più adeguatamente alla preghiera di Gesù "che tutti siano uno" (Gv 17,21);

c. formare uomini e donne capaci di prestare il loro servizio alle Chiese orientali e di impegnarsi per la promozione dell'unità di tutti i cristiani, specialmente orientali⁵⁴.

Art. 9 - Qualità della ricerca e della docenza

- § 1. La Pontificia Università Gregoriana, vivendo con fedeltà creativa e con libertà responsabile l'ossequio al Magistero della Chiesa, promuove la ricerca scientifica, affinché la dottrina sacra e le scienze con essa collegate siano approfondite e le nuove questioni del tempo presente siano considerate alla luce della Rivelazione e nel rispetto delle diverse culture e tradizioni.
- § 2. La Pontificia Università Gregoriana considera la ricerca scientifica uno scopo centrale della sua vita accademica e un compito primario dei suoi docenti. Le autorità accademiche da parte loro concedono quindi il tempo e i sussidi necessari per questo fine.
- § 3. La Pontificia Università Gregoriana, fedele alla plurisecolare tradizione dei collegi della Compagnia di Gesù, si impegna a distinguersi per la qualità della docenza, in quanto al contenuto e alla pedagogia e nel rispetto dell'etica professionale.

Art. 10 – Formazione intellettuale

§ 1. Nell'esercizio della propria opera di formazione intellettuale, la Pontificia Università Gregoriana è fedele ai principi della pedagogia ignaziana, che mira alla formazione integrale della persona libera e responsabile. Per questo motivo privilegia lo studio sistematico e la dimensione storica delle discipline, l'assimilazione personale del sapere piuttosto che la molteplicità delle conoscenze, la mutua connessione tra esperienza e conoscenza e la relazione personale tra docenti e studenti.

⁵⁴ Cf. CONCILIO VATICANO II, decr. *Orientalium Ecclesiarum*, n. 24; CCEO can. 903.

- § 2. Secondo l'insegnamento della Chiesa, la Pontificia Università Gregoriana promuove una formazione che prende in conto la relazione intrinseca tra fede, ragione e cultura, ha cura che gli studenti, nel corso degli studi, facciano propria l'unità del sapere nella distinzione e nel rispetto delle sue molteplici espressioni e offre loro gli strumenti in grado di proporsi come paradigmi d'azione e di pensiero utili all'annuncio del Vangelo in un mondo contrassegnato dal pluralismo etico-religioso⁵⁵.
- § 3. Per favorire una formazione integrale nel contesto culturale attuale, la Pontificia Università Gregoriana si impegna a promuovere l'interdisciplinarità intesa come transdisciplinarità. Questa fermentazione dei saperi entro lo spazio offerto dalla Sapienza che promana dalla Rivelazione di Dio si alimenta attraverso le relazioni tra i docenti e gli studiosi di diverse discipline, non solo all'interno della propria Università, ma di ogni altra università⁵⁶ ai diversi livelli della sua vita accademica.

Art. 11 - Formazione integrale

Fedele al principio della cura personalis caldeggiato dalla Compagnia di Gesù, la Pontificia Università Gregoriana mira ad una formazione integrale degli studenti. A questo scopo, oltre alla formazione accademica, offre ai suoi studenti strutture e proposte che contribuiscono alla loro formazione umana, spirituale e pastorale.

Art. 12 – Formazione continua

Consapevole delle esigenze di una formazione continua nel mondo di oggi in costante cambiamento, la Pontificia Università Gregoriana integra questa dimensione nella sua docenza. Le diverse unità accademiche offrono proposte specifiche per questo scopo.

⁵⁵ Cf. FRANCESCO, cost. apost. *Veritatis gaudium*, Proemio, 5. ⁵⁶ Cf. FRANCESCO, cost. apost. *Veritatis gaudium*, Proemio, 4, c).

Titolo Terzo:

Struttura della Pontificia Università Gregoriana

Art. 13 - Pluralità delle unità accademiche

- § 1. La Pontificia Università Gregoriana svolge le sue tre missioni attraverso il Collegium Maximum, il Pontificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto Orientale.
- § 2. I garanti delle missioni del Collegium Maximum, del Pontificio Istituto Biblico e del Pontificio Istituto Orientale sono i rispettivi presidenti.
- § 3. Il Collegium Maximum è composto dalle seguenti unità accademiche canonicamente erette o approvate dalla Sede Apostolica: la Facoltà di Teologia⁵⁷, la Facoltà di Diritto Canonico⁵⁸, la Facoltà di Filosofia, la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa⁵⁹, la Facoltà di Missiologia, la Facoltà di Scienze Sociali, l'Istituto di Spiritualità, l'Istituto di Psicologia e l'Istituto di Antropologia: Studi interdisciplinari sulla dignità umana e sulla cura delle persone vulnerabili.
- § 4. Il Pontificio Istituto Biblico è composto della Facoltà Biblica e della Facoltà degli Studi del Vicino Oriente. Inoltre ha una sede filiale a Gerusalemme.
- § 5. Il Pontificio Istituto Orientale è composto della Facoltà di Scienze Ecclesiastiche Orientali e della Facoltà di Diritto Canonico Orientale.

⁵⁷ Giulio III, in data 22 ottobre 1552, concesse al preposito generale della Compagnia di Gesù il diritto di conferire gradi accademici in Teologia e Filosofia agli studenti del Collegio Romano, diritto che Pio IV estese agli studenti anche esterni, in data 16 febbraio 1561 (cf. GIULIO III, lettera apostolica *Sacrae Religionis*, 22 ottobre 1552).

⁵⁸ Pio IX, con Decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, in data 16 agosto 1876, generosamente approvò l'erezione di una Facoltà di Diritto Canonico nell'Università Gregoriana. Leone XIII confermò questa concessione e la ratificò. (Cf. lettera Apostolica *Romani Pontifices*, 29 luglio 1896).

⁵⁹Pio XI, con Decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, il 6 agosto 1932 eresse canonicamente la Facoltà di Storia Ecclesiastica; la Congregazione per l'Educazione Cattolica, con decreto del 28 aprile 2005, ha eretto una nuova Facoltà, denominata Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa.

§ 6. All'interno dell'Università esistono altre unità accademiche che coltivano le discipline connesse direttamente o indirettamente con la Rivelazione Cristiana ed altre che servono in un modo diretto alla missione della Chiesa⁶⁰ o che contribuiscono grandemente all'opera di evangelizzazione.

Art. 14 - Pontifical Biblical Institute di Gerusalemme

- § 1. La sede di Gerusalemme denominata *Pontifical Biblical Institute* svolge i seguenti compiti:
 - a. ospitare professori, studenti, ricercatori che vengono a Gerusalemme per motivi di studio e di ricerca inclusi scavi archeologici;
 - b. offrire o organizzare corsi per gli studenti della Pontificia Università Gregoriana;
 - c. favorire contatti con altre istituzioni scientifiche nella stessa regione;
 - d. offrire opportuni sussidi, come una biblioteca specializzata ed una collezione archeologica.
- § 2. Il *Pontifical Biblical Institute* è retto da un Direttore nominato dal Vice Gran Cancelliere su proposta del Presidente del Pontificio Istituto Biblico e sentito il Consiglio del Rettore.
- § 3. Il Direttore del *Pontifical Biblical Institute*, coadiuvato da altri eventuali ufficiali,
 - a. si occupa dell'amministrazione ordinaria della sede;
 - b. favorisce il legame con la Pontificia Università Gregoriana;
 - c. si prende cura della vita accademica offerta a Gerusalemme;
 - d. riferisce regolarmente al Presidente del Pontificio Istituto Biblico e al Rettore.

10

⁶⁰ Cf. Francesco, cost. apost. Veritatis gaudium, art.3 § 1.

Art. 15 – Facoltà

- § 1. La Facoltà è una struttura accademica eretta canonicamente dalla Sede Apostolica⁶¹, che coltiva e trasmette la conoscenza di una determinata disciplina, con il diritto di conferire i gradi accademici per autorità della medesima Sede Apostolica.
- § 2. La Facoltà è governata da un Decano la cui nomina deve essere confermata dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
- § 3. Nel Collegium Maximum la Facoltà è retta da *Statuti* approvati dalla Sede Apostolica e da un *Regolamento* proprio. Per le Facoltà di ciascuna delle due altre missioni esistono *Statuti* comuni, approvati dalla Sede Apostolica, e *Regolamenti* comuni.

Art. 16 - Dipartimento

- § 1. Il Dipartimento è una struttura interna a una Facoltà dove si coltiva una specifica area di docenza o di ricerca. È istituito dal Presidente, con il consenso del Consiglio Accademico, su proposta del Decano della Facoltà.
- § 2. Il Dipartimento è presieduto da un Direttore.

Art. 17 – Istituto

- § 1. L'Istituto è una struttura accademica eretta dalla Sede Apostolica⁶², che promuove le attività di insegnamento e di ricerca in vista di una determinata specializzazione o per l'acquisizione di particolari capacità professionali.
- § 2. Secondo la sua specifica fisionomia approvata dalla Sede Apostolica, l'Istituto ha una propria autonomia o è annesso ad una Facoltà.
- § 3. L'Istituto gode del diritto di conferire quei gradi accademici e quei titoli che gli è stato concesso di rilasciare.

⁶¹ Cf. Francesco, cost. apost. Veritatis gaudium, art. 2 § 1.

⁶² Cf. Francesco, cost. apost. Veritatis gaudium, art. 2 § 1.

§ 4. L'Istituto è governato da un Direttore la cui nomina deve essere confermata dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione ed è retto da *Statuti* approvati dalla Sede Apostolica e da un *Regolamento* proprio.

Art. 18 – Centro

- § 1. Il Centro è una struttura accademica, istituita dal Rettore con il consenso del Senato, dove si coltivano le attività di docenza, di formazione o di ricerca aventi a oggetto lo studio e l'approfondimento dei contenuti ritenuti di particolare importanza dall'Università. I Centri godono del diritto di conferire i titoli propri per autorità della stessa Università.
- § 2. Il Centro prende particolarmente in conto la dimensione interdisciplinare nello svolgimento della sua attività.
- § 3. Il Centro può essere autonomo o essere legato a una Facoltà o a un Istituto, è governato da un Direttore e svolge la sua attività secondo un Regolamento proprio.
- § 4. Il Centro non ha un corpo docente proprio, ma si avvale del corpo docente dell'Università ed eventualmente di docenti e professori esterni, secondo le sue necessità.
- § 5. Il Centro può essere sospeso o soppresso dal Rettore con il consenso del Senato.

Art. 19 – Altre strutture accademiche e di ricerca

Altre strutture accademiche e di ricerca possono essere istituite dal Rettore con il consenso del Senato, per coltivare attività di studio o di ricerca, promuovere pubblicazioni e convegni, e soddisfare altre esigenze accademiche riguardanti le questioni giudicate di grande valore dall'Università.

Titolo quarto: Governo dell'Università Gregoriana

Parte prima:

Governo generale della Pontificia Università Gregoriana

Sezione A: Autorità personali dell'Università intera

Art. 20 - Gran Cancelliere

Il Gran Cancelliere è *ex officio* il Prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Egli ha le funzioni descritte nella Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium*⁶³, nelle sue *Norme applicative*, ⁶⁴ e negli *Statuti della Università*. Esercita tali funzioni per quanto attiene le attività ordinarie, per il tramite del Vice Gran Cancelliere, riservandosene la supervisione generale.

Art. 21 - Vice Gran Cancelliere

- § 1. Oltre ai diritti e ai doveri che competono al Preposito Generale della Compagnia di Gesù, a norma dell'art. 4 § 2, a. e dell'art. 67, in qualità di Vice Gran Cancelliere e fatte salve le competenze del Gran Cancelliere:
 - a. ha il diritto e il dovere di proporre gli orientamenti generali dell'Università per tutto ciò che riguarda le sue missioni e la sua vita;
 - b. è custode e interprete degli Statuti dell'Università, delle Facoltà e degli Istituti;
 - c. presenta tre nomi al Dicastero per la Cultura e l'Educazione per la nomina del Rettore, secondo quanto detto all'Art. 23 § 2;

⁶³ Cf. FRANCESCO, cost. apost. Veritatis gaudium, art. 12.

⁶⁴ Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Norme applicative per la fedele esecuzione della cost. apost. *Veritatis gaudium*, art. 20 § 1.

- d. nomina i Presidenti su proposta del Rettore. La nomina del Presidente del Pontificio Istituto Orientale avverrà dopo aver sentito il Patrono dell'Istituto;
- e. nomina per tre anni il sesto membro del Consiglio del Rettore, secondo quanto detto all'Art. 27 §§ 3-4;
- f. previa conferma del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, nomina i Decani e i Direttori degli Istituti;
- g. nomina il Direttore della sede di Gerusalemme, secondo quanto detto all'Art. 14 § 2;
- h. nomina almeno quattro membri del Consiglio Economico, secondo quanto detto all'Art. 30 § 2 c.;
- i. dirime ogni conflitto di competenza e attribuzione tra diverse autorità o organi dell'Università;
- j. nomina i professori straordinari conferendo loro il mandato canonico e dopo aver ottenuto previamente il nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione nomina i professori ordinari; può altresì sospendere o dimettere ambedue dal ruolo di docente secondo la procedura stabilita nelle Norme applicative per la fedele esecuzione della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium, art. 24, §§ 1, 2 e 3, e a norma dell'art. 45 § 1 di questi Statuti;
- k. riceve i ricorsi contro gli atti emessi dal Rettore e dal Senato, indaga sulla loro legittimità, dichiara nulli o abroga quelli illegittimi, o, qualora sanabili, li sana;
- l. ha il diritto di proporre, attraverso il Rettore, questioni da discutere o decidere negli organi competenti dell'Università;
- m. approva il preventivo economico e il consuntivo economico e l'ammontare delle tasse accademiche dell'Università;
- n. se lo ritiene opportuno, può istituire una ispezione economica della Università;

- o. a norma dell'art. 64 approva il conferimento del dottorato *honoris causa*, avendo ottenuto previamente il nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
- p. invia ogni cinque anni al Dicastero per la Cultura e l'Educazione una relazione particolareggiata sulla situazione accademica, morale ed economica dell'Università e il piano strategico, unitamente al suo parere, secondo lo schema fissato dal medesimo Dicastero⁶⁵.
- § 2. Può esercitare tali funzioni di persona o per mezzo di un delegato.

Art. 22 – Patrono per il Pontificio Istituto Orientale

- § 1. Il Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, chiamato a "continuare a sostenere e promuovere la missione del Pontificio Istituto Orientale", è ex officio il Patrono del Pontificio Istituto Orientale.
- § 2. Come conseguenza di tale sostegno e promozione, nella misura in cui il Dicastero per le Chiese Orientali contribuisca economicamente alla realizzazione della missione del Pontificio Istituto Orientale, il Patrono vigilerà che la somma versata sia utilizzata esclusivamente per l'Istituto⁶⁷.
- § 3. Il Patrono, oppure un suo delegato dal Dicastero per le Chiese orientali, è membro *de iure* del Senato della Pontificia Università Gregoriana.

Art. 23 – Rettore

§ 1. Il Rettore, che deve essere membro della Compagnia di Gesù, viene nominato dal Romano Pontefice a norma del § 2 del presente articolo.

⁶⁷ Si vedano le modalità concrete di tale vigilanza in art. 67 § 4 a (procedure per la presentazione del preventivo) e art. 67 § 5 d (procedure per la presentazione del consuntivo e del bilancio).

⁶⁵ Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Norme applicative per la fedele esecuzione della cost. apost. *Veritatis gaudium*, art. 9, 7°.

⁶⁶ Chirografo del Santo Padre del 17 dicembre 2019.

- § 2. Per la nomina del Rettore, un organo composto dai tre Presidenti, dai Decani e dal Direttore Amministrativo sceglie cinque nomi e li propone al Vice Gran Cancelliere. Tra questi, lo stesso Vice Gran Cancelliere, se ritiene che la cosa non debba essere sottoposta a ulteriore studio del summenzionato organo, ne propone tre al Dicastero per la Cultura e l'Educazione così che lo stesso Dicastero possa presentarli al Romano Pontefice, il quale, ascoltata la relazione del Gran Cancelliere, nomina il Rettore.
- § 3. Il Rettore rimane in carica tre anni. Al compimento del mandato, il Vice Gran Cancelliere, sentito il Consiglio del Rettore e su approvazione del Gran Cancelliere, può confermarlo ancora una volta per i tre anni immediatamente successivi.
- § 4. Il Rettore, in virtù del suo ufficio, presiede, governa e rappresenta l'Università legalmente davanti alle autorità ecclesiastiche e civili.
- § 5. Il Rettore, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dal Consiglio del Rettore.
- § 6. Le principali funzioni del Rettore sono:
 - a) Nell'ambito della missione interna:
 - 1. assicurare che l'Università operi a servizio del suo fine e delle sue missioni, attraverso un dialogo costante con le autorità accademiche personali e collegiali;
 - 2. promuovere efficacemente la comunione di intenti, assicurando il coordinamento delle attività all'interno dell'Università affinché si garantisca l'unità tra le diverse unità accademiche, la loro collaborazione e il loro sviluppo;
 - 3. sottoporre al Vice Gran Cancelliere le proposte presentate dai Presidenti per la promozione dei docenti al grado di professori ordinari o straordinari;
 - 4. promuovere la valutazione continua delle unità accademiche e delle loro proposte formative, affinché si distinguano per la loro qualità;

- 5. nominare i membri della commissione per la qualità;
- 6. riferire al Vice Gran Cancelliere le questioni ritenute di maggiore importanza per l'Università e il suo funzionamento;
- 7. trasmettere annualmente al Gran Cancelliere una relazione sullo stato economico dell'Università⁶⁸;
- 8. vigilare affinché siano aggiornati in forma elettronica ogni anno i dati dell'Università presenti nella Banca Dati del Dicastero per la Cultura e l'Educazione;
- 9. dirimere con equità eventuali controversie interne all'Università, salvo il diritto della parte lesa di ricorrere in sospensivo a una autorità superiore;
- 10. imporre a norma di diritto e sentito il suo Consiglio sanzioni e misure disciplinari a docenti, studenti e personale amministrativo;
- 11. ricevere i ricorsi contro gli atti decisi dai Presidenti e da tutte le altre persone che non hanno un'altra autorità superiore.
- b) Nell'ambito della missione esterna:
 - 1. curare le relazioni dell'Università con la Sede Apostolica e i diversi organismi della Curia Romana;
 - 2. curare le relazioni dell'Università con le Chiese locali, la Compagnia di Gesù, le Università e le altre istituzioni, anche attraverso la partecipazione ad Associazioni e Federazioni;
 - 3. curare le relazioni con l'Associazione dei Rettori dei collegi delle Pontificia Università Gregoriana (ARPUG) attraverso il suo Presidente;
 - 4. presentare al Dicastero per la Cultura e l'Educazione le richieste riguardanti le affiliazioni, le aggregazioni e i collegamenti con istituti accademici e curarne le rispettive

26

⁶⁸ Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Norme applicative per la fedele esecuzione della cost. apost. *Veritatis gaudium*, art. 46 § 2.

- relazioni in collegamento con i Presidenti delle missioni cui tali istituti fanno maggiormente riferimento;
- 5. firmare a nome dell'Università gli accordi con altre Istituzioni, tenendo conto degli eventuali oneri economici e giuridici che ne derivano.
- c) Nell'ambito della gestione accademica:
 - 1. convocare e presiedere le riunioni del Consiglio del Rettore, il Consiglio Economico e il Senato dell'Università;
 - 2. partecipare, qualora ne veda l'utilità o la necessità, agli altri Consigli e alle altre riunioni dell'Università;
 - 3. con il consenso del Senato istituire e sopprimere i Centri e le altre strutture accademiche e di ricerca.
 - 4. Sentito il Consiglio Accademico:
 - a. presentare al Vice Gran Cancelliere i candidati per essere nominati Decani o Direttori degli Istituti o chiederne l'eventuale conferma per un ulteriore mandato⁶⁹,
 - b. nominare i direttori dei Centri e delle altre strutture accademiche e di ricerca;
 - 5. con il consenso del Consiglio del Rettore, nominare il Prefetto della Biblioteca e l'Archivista;
 - 6. sentito il Consiglio del Rettore, nominare i membri del Consiglio dell'Archivio Storico;
 - 7. curare le pubblicazioni dell'Università.
- d) Nell'ambito della gestione amministrativa:
 - 1. avere cura della supervisione della gestione ordinaria economica e amministrativa di tutta l'Università;
 - 2. con il consenso del Consiglio del Rettore:

⁶⁹ Cf. Art 33 § 3.

- a. istituire e sopprimere uffici e servizi dell'Università;
- b. nominare il Direttore amministrativo, il Segretario generale e l'Economo;
- c. nominare i capi ufficio;
- d. su proposta del rispettivo Presidente nomina i Direttori delle sedi delle biblioteche delle tre missioni;
- e. su proposta del rispettivo Presidente nomina i Segretari delle missioni che hanno un Segretario proprio;
- f. porre atti di amministrazione straordinaria, soprattutto riguardo l'alienazione dei beni dell'Università e qualsiasi altra operazione che possa peggiorare la condizione patrimoniale dell'Università;
- g. accettare donazioni, eredità e legati, rispettando la volontà dei benefattori e dei donatori e assicurando che siano conformi alle finalità dell'Università;
- h. informarsi ogni anno presso il Preposito Generale della Compagnia di Gesù sullo stato del capitale delle fondazioni amministrate da lui per l'Università e del suo rendimento.
- § 7. Sentito il suo Consiglio nomina il Cappellano dell'Università.
- § 8. Nell'amministrazione ordinaria dell'Università decide di propria autorità su tutte le questioni che, espressamente o in ragione della carica, non sono riservate ad altre autorità accademiche.
- § 9. Per svolgere compiti specifici il Rettore, con il consenso del suo Consiglio, può nominare delegati.
- § 10. Il Rettore risponde al Vice Gran Cancelliere riguardo l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 24 – Vice Rettore

§ 1. Il Consiglio del Rettore elegge fra i suoi membri il Vice Rettore. Il Vice Rettore dovrà essere membro della Compagnia di Gesù.

- § 2. Il mandato del Vice Rettore corrisponde a quello del Rettore.
- § 3. Il Vice Rettore ha il compito di sostituire il Rettore nei casi di sua assenza prolungata o d'impossibilità all'esercizio del suo incarico.

Art. 25 – Direttore amministrativo

- § 1. Il Direttore amministrativo, in virtù del suo ufficio, assume la responsabilità della gestione dell'Università in ambito amministrativo, economico, lavorativo, strutturale e giuridico, in collaborazione con i rispettivi Presidenti per quanto riguarda le attività delle singole missioni.
- § 2. È nominato dal Rettore, con il consenso del suo Consiglio.
- § 3. È di sua competenza:
 - a. vigilare affinché tutti i rapporti di lavoro siano regolati secondo principi di giustizia e conformi alla vigente normativa specifica;
 - b. provvedere all'organizzazione e alla adeguata allocazione delle risorse umane dell'Università, in collaborazione con i rispettivi Presidenti se si tratta del personale assegnato a determinate missioni;
 - c. curare l'amministrazione economica ordinaria dell'Università, in modo particolare la preparazione del preventivo economico, del consuntivo economico e del bilancio;
 - d. prendersi cura dello stato patrimoniale;
 - e. affrontare le controversie giuridiche, coadiuvato da esperti in materia;
 - f. sovrintendere alla funzionalità di tutti gli ambienti dell'Università e alle loro ristrutturazioni;
 - g. assumere la responsabilità per la sicurezza a norma di legge.
- § 4. Per adempiere correttamente ai propri compiti:

- a. ha in assegnazione alcuni collaboratori, tra cui l'Economo e i capi ufficio competenti dell'Università;
- b. è coadiuvato da esperti e eventuali commissioni di studio.

Sezione B: Autorità collegiali di tutta l'Università

Art. 26 - Senato dell'Università

- § 1. Il Senato dell'Università, rappresentando la comunità universitaria, discute le questioni e le iniziative proposte e collabora al bene dell'Università attraverso i propri suggerimenti.
- § 2. Il Senato dell'Università è formato da:
 - a. il Rettore, i tre Presidenti,
 - b. cinque rappresentanti dei Decani e dei Direttori degli Istituti tre del Collegium Maximum, uno del Pontificio Istituto Biblico, e uno del Pontificio Istituto Orientale
 - c. dieci rappresentanti dei docenti sei del Collegium Maximum, due del Pontificio Istituto Biblico, e due del Pontificio Istituto Orientale
 - d. cinque rappresentanti degli studenti tre del Collegium Maximum, uno del Pontificio Istituto Biblico, e uno del Pontificio Istituto Orientale
 - e. il Direttore amministrativo, il Prefetto della Biblioteca, un rappresentante delle Segreterie, l'Economo,
 - f. il Patrono del Pontificio Istituto Orientale o il suo delegato.
- § 3. Il Senato deve essere convocato e presieduto dal Rettore almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta il Rettore stesso o il Vice Gran Cancelliere lo ritengano opportuno, o qualora lo richieda almeno un terzo dei membri del Senato stesso. È compito del Rettore stabilire l'ordine del giorno del Senato.

§ 4. Il Senato

- a. propone al Dicastero per la Cultura e l'Educazione l'istituzione o la soppressione di una Facoltà o di un Istituto;
- b. concede al Rettore il consenso di istituire e sopprimere i Centri e le altre strutture accademiche e di ricerca;
- c. redige e modifica gli *Statuti della Pontificia Università Gregoriana*, delle *Facoltà e degli Istituti*. Spetta al Vice Gran Cancelliere sottoporre le modifiche al Dicastero per la Cultura e l'Educazione per l'approvazione;
- d. redige e modifica il Regolamento Generale e le Norme che regolamentano la vita universitaria nei suoi diversi aspetti;
- e. riceve il preventivo e il consuntivo economico, e può presentare un parere al Vice Gran Cancelliere;
- f. propone il conferimento del dottorato *honoris causa* che, ottenuto il nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione e l'assenso del Vice Gran Cancelliere, viene conferito dall'Università;
- g. valuta gli eventuali conflitti istituzionali;
- h. tratta altre questioni che riguardano l'intera Università.
- § 5. Il Vice Gran Cancelliere e i membri del Senato, purché lo richieda per iscritto un terzo dei membri, hanno la possibilità di proporre temi da iscrivere all'ordine del giorno.
- § 6. Ogni Senatore può presentare al Rettore proposte di temi da iscrivere all'ordine del giorno, che mirino al bene comune dei docenti, degli studenti e degli altri collaboratori.
- § 7. Il verbale di ogni riunione sarà inviato al Vice Gran Cancelliere o al suo delegato.

Art. 27 – Il Consiglio del Rettore

- § 1. Il Consiglio del Rettore è l'organo collegiale consultivo e decisionale che assiste permanentemente il Eettore nel governo dell'Università. In sede di Consiglio si discutono le questioni che riguardano tutti gli ambiti della vita dell'Università e la promozione dello spirito ignaziano.
- § 2. Il Rettore convoca il Consiglio almeno due volte al mese.
- § 3. È composto da:
 - a. il Rettore;
 - b. i tre Presidenti;
 - c. il Direttore Amministrativo;
 - d. un sesto membro nominato per tre anni dal Vice Gran Cancelliere.
- § 4. Per la nomina del sesto membro secondo il § 3 d, il Senato propone al Vice Gran Cancelliere tre nomi scelti tra i capi ufficio, il Prefetto della Biblioteca, i Direttori/Direttrici delle sedi della Biblioteca, il Segretario Generale, i Segretari/e delle Missioni, i Decani, i Direttori degli Istituti, e professori stabili. Tra questi nomi il Vice Gran Cancelliere, se ritiene che la cosa non debba essere sottoposta ad ulteriore studio del Senato, nomina il sesto membro del Consiglio del Rettore.
- § 5. Nelle votazioni il Rettore ha due voti.
- § 6. Il Consiglio dà al Rettore il consenso o deve essere sentito per le materie elencate nell'art. 23.
- § 7. Il Consiglio esamina il preventivo economico e il bilancio consuntivo.
- § 8. Il Consiglio propone al Vice Gran Cancelliere l'ammontare delle tasse accademiche previo parere del Consiglio Economico.
- § 9. Il Consiglio stabilisce il calendario dell'Università.

§ 10. Il Consiglio tratta le cause disciplinari riguardanti i docenti e quelle più gravi riguardanti gli studenti, a norma delle disposizioni contenute negli *Statuti* e nel *Regolamento Generale dell'Università*.

Art. 28 – Il Consiglio allargato del Rettore

- § 1. Il Consiglio allargato è un organo consultivo che assiste il Rettore nel governo dell'Università.
- § 2. Il Consiglio allargato è composto da:
 - a. i membri del Consiglio del Rettore,
 - b. il Prefetto della Biblioteca,
 - c. il Responsabile del personale,
 - d. l'Economo,
 - e. i capi degli uffici tecnici, dell'ufficio comunicazione e dell'ufficio eventi.
- § 3. Il Rettore convoca il Consiglio allargato almeno due volte all'anno.

Art. 29 – La Commissione per la qualità

- § 1. La Commissione per la qualità ha il compito di valutare e promuovere, in stretto coordinamento con le unità accademiche e le unità di servizio, la qualità della docenza, della didattica, della ricerca e dei servizi dell'Università.
- § 2. La Commissione, presieduta dal Rettore o da un suo delegato, è composta da membri nominati dal Rettore e si riunisce almeno tre volte l'anno.
- § 3. Il verbale delle riunioni della Commissione sarà inviato ai Presidenti e al Direttore amministrativo.

Art. 30 – Il Consiglio Economico

§ 1. Il Consiglio Economico è l'organo collegiale che aiuta il Rettore nella gestione delle questioni economiche.

- § 2. Il Consiglio, presieduto dal Rettore, è formato da:
 - a. il Direttore amministrativo,
 - b. l'Economo,
 - c. almeno quattro membri, nominati dal Vice Gran Cancelliere per la durata di tre anni, su proposta del Rettore, di cui tre provenienti da ognuna delle tre missioni.
- § 3. Spetta al Consiglio esaminare e dare il suo parere sul preventivo e bilancio consuntivo, sulle tasse accademiche e sugli atti di straordinaria amministrazione. Le conclusioni del suddetto Consiglio devono essere sottoposte al Consiglio del Rettore e, se la circostanza lo richiede, al Vice Gran Cancelliere.
- § 4. Il Consiglio deve essere convocato dal Rettore almeno tre volte l'anno.

Parte seconda: Il governo delle missioni della Pontificia Università Gregoriana

Art. 31 – Il Presidente

- § 1. Il Presidente deve essere membro della Compagnia di Gesù e viene nominato dal Vice Gran Cancelliere su proposta del Rettore.
- § 2. Il Presidente rimane in carica tre anni. Al compimento del mandato, il Vice Gran Cancelliere, su proposta del Rettore, dopo aver sentito il Consiglio del Rettore ed il Consiglio Accademico, può confermarlo ancora una volta per i tre anni immediatamente successivi.
- § 3. In quanto membro del Consiglio del Rettore, il Presidente condivide con il Rettore la responsabilità sulla gestione dell'intera Università.

- § 4. Spetta al Presidente vigilare e promuovere l'adempimento della rispettiva missione specifica.
- § 5. Il Presidente gode di tutta l'autorità necessaria per dirigerla e rappresentarla.
- § 6. In virtù della sua carica rappresenta la rispettiva missione.
- § 7. I compiti principali del Presidente sono:
 - a) nell'ambito della gestione accademica
 - 1. esercita l'amministrazione ordinaria della rispettiva missione, decidendo con la propria autorità tutte le questioni non espressamente riservate ad altri organi dell'Università;
 - 2. approva, in dialogo con i Decani e i Direttori, i programmi degli studi, garantendo la loro coerenza e l'adeguamento alle normative vigenti;
 - 3. promuove efficacemente il funzionamento, la comunione di intenti e il coordinamento delle unità accademiche della rispettiva missione;
 - 4. promuove la ricerca e l'interdisciplinarità e assicura la valutazione della qualità della docenza;
 - 5. ha cura della qualità delle pubblicazioni in collaborazione dei direttori delle riviste e delle collane della rispettiva missione;
 - 6. approva la pubblicazione del materiale informativo della rispettiva missione in qualunque forma;
 - 7. laddove esistano, nomina i Direttori di Dipartimento e i moderatori di Primo Ciclo, su proposta del Decano;
 - 8. richiede alle altre Università e istituzioni pontificie romane l'autorizzazione di invitare a insegnare nella Pontificia Università Gregoriana professori a esse appartenenti;

- 9. nomina i lettori, i docenti incaricati associati, i docenti incaricati, gli assistenti e i professori invitati su proposta del Decano;
- 10. concede ai professori stabili e ai docenti incaricati associati l'autorizzazione di insegnare come invitati in altre istituzioni accademiche;
- 11. coadiuva il Rettore nella cura degli Istituti affiliati, aggregati e collegati;
- 12. convoca e presiede il Consiglio Accademico e cura l'esecuzione delle sue decisioni;
- 13. può chiedere ai Decani e ai Direttori degli Istituti la convocazione dei Consigli delle Facoltà o degli Istituti;
- 14. può convocare altre riunioni dei docenti e del personale amministrativo;
- 15. può partecipare, qualora ne veda l'utilità o la necessità, agli altri Consigli e alle altre riunioni all'interno della rispettiva missione;

b) nell'ambito della gestione amministrativa

- 1. collabora con il Direttore amministrativo e il responsabile del personale nelle questioni che coinvolgono la gestione della rispettiva missione;
- 2. propone il preventivo economico della rispettiva missione;
- 3. decide sull'uso dei mezzi economici attribuiti alla rispettiva missione, tenendo conto delle elargizioni specifiche e vincolate per la rispettiva missione;
- 4. per le missioni che hanno un Segretario proprio ne propone al Rettore la nomina;
- 5. nomina i direttori delle riviste e collane e i membri dei rispettivi consigli;

- 6. per la rispettiva sede della Biblioteca propone al Rettore la nomina del Direttore;
- 7. per la rispettiva sede della Biblioteca nomina i membri del Consiglio;
- 8. decide sulle controversie tra le unità accademiche, i consigli, le autorità, gli officiali e gli studenti;
- 9. riceve i ricorsi contro gli atti decisi dai Decani, dai Direttori degli Istituti e dai Consigli di Facoltà o Istituto;
- 10. nel caso di violazione delle *Norme* di etica academica da parte degli studenti, impone a norma di diritto sanzioni e misure disciplinari.
- § 8. Per il caso della sua assenza o d'impossibilità del suo incarico il Presidente propone al Rettore il suo sostituto fra i Decani ed i Direttori degli Istituti.

Art. 32 - Il Consiglio Accademico

- § 1. Il Consiglio Accademico è l'organo collegiale consultivo e decisionale che assiste permanentemente il Presidente nel suo ruolo di garantire e adempire la rispettiva missione.
- § 2. È composto da:
 - a. il Presidente;
 - b. i Decani delle Facoltà, i Direttori degli Istituti.
- § 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio almeno una volta al mese e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
- § 4. Il Presidente invita almeno una volta all'anno i direttori dei Centri.
- § 5. Il Consiglio decide su
 - a. l'istituzione e la soppressione di Dipartimenti all'interno delle Facoltà;

- b. la stesura o la modifica dei Regolamenti delle unità accademiche;
- c. i nuovi programmi accademici o i cambiamenti sostanziali dei programmi accademici;
- d. il calendario accademico della missione, nel rispetto del calendario dell'Università;
- e. l'istituzione o la chiusura delle collane e riviste della missione.
- § 6. Il Consiglio propone al Rettore affiliazioni, aggregazioni, collegamenti e accordi con altre istituzioni accademiche.

Parte terza: Il governo delle unità accademiche

Sezione A: Autorità personali delle Facoltà, Istituti e Centri

Art. 33 – Decano della Facoltà e Direttore dell'Istituto

- § 1. Il Decano o Direttore di Istituto sia membro della Compagnia di Gesù; tuttavia, su proposta del Presidente della missione specifica, il Vice Gran Cancelliere può nominare un Decano o Direttore dell'Istituto non appartenente alla Compagnia di Gesù, previa conferma del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.
- § 2. Il Decano o Direttore di Istituto deve essere professore stabile dell'Università, comunemente della stessa Facoltà/Istituto.
- § 3. Il Decano o Direttore dell'Istituto è nominato dal Vice Gran Cancelliere ⁷⁰ per un triennio, previa conferma del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Su richiesta del Rettore, tale nomina potrà essere prolungata dal Vice Gran Cancelliere, per i tre anni immediatamente successivi. In questo caso, ne verrà data informazione al Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

⁷⁰ Su indicazione del Rettore: cf. Art. 23 § 6 c) 4 a.

- § 4. In particolari circostanze il Rettore può nominare un Prodecano o Prodirettore di Istituto.
- § 5. Il Decano o Direttore di Istituto presiede, rappresenta e governa la Facoltà o l'Istituto secondo le *Norme* dell'Università e le direttive e le decisioni espresse dal Consiglio Accademico.

§ 6. È suo compito:

- a. avere cura della Facoltà/Istituto, della docenza e della ricerca, tenendo conto dell'interdisciplinarità e degli orientamenti decisi per la vita dell'Università;
- b. fungere da collegamento tra gli organi superiori di governo e la Facoltà o l'Istituto, per la necessaria interazione tra gli orientamenti generali dell'Università e l'indole propria della Facoltà o Istituto;
- c. a nome del Rettore ammettere o dimettere gli studenti, di persona o tramite un delegato, secondo gli *Statuti della Facoltà* o *dell'Istituto*;
- d. convocare i diversi consigli della Facoltà o dell'Istituto e presiedere le loro sedute, regolando l'ordine delle discussioni e le votazioni;
- e. guidare gli studenti nella definizione del loro curriculum e nello svolgimento dei loro studi e, in casi particolari, può concedere opportune modifiche;
- f. aggiornare in forma elettronica almeno una volta all'anno i dati dell'istituzione presenti nella Banca Dati del Dicastero per la Cultura e l'Educazione⁷¹.
- § 7. Nel governo è coadiuvato dal Consiglio di Facoltà o Istituto, di cui all'art. 37 e dal Consiglio del Decano o del Direttore di cui all'art. 36.

⁷¹ Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Norme applicative per la fedele esecuzione della cost. *Veritatis gaudium*, art. 17, 6°.

- § 8. Il Decano o Direttore riferisce al Presidente sullo stato della Facoltà o dell'Istituto e sul suo governo.
- § 9. In caso di assenza o impedimento, il Decano o Direttore è sostituito da uno dei suoi consiglieri secondo il Regolamento della Facoltà o dell'Istituto.

Art. 34 – Direttore di Dipartimento

- § 1. Il Direttore di un Dipartimento di una Facoltà è nominato per un triennio dal Presidente, su proposta del Decano.
- § 2. A lui compete, in virtù delle facoltà abituali delegategli dal Decano, dirigere le attività accademiche del Dipartimento, promuovere l'unitarietà di intenti tra i docenti del Dipartimento e la loro interrelazione sia con la Facoltà alla quale appartengono, sia con le unità accademiche dell'Università nelle quali insegnano.
- § 3. Il Direttore del Dipartimento dipende dal Decano della Facoltà e a lui riferisce per ciò che riguarda l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 35 – Direttore di Centro

- § 1. Il Direttore di un Centro è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio Accademico.
- § 2. Il Direttore dirige il Centro a norma del Regolamento del Centro e riferisce per tutto ciò che riguarda l'esercizio delle sue funzioni alle autorità competenti secondo il suo Regolamento.

Sezione B: Autorità collegiali delle Facoltà/Istituti

Art. 36 - Consiglio di Facoltà o di Istituto

§ 1. Il Consiglio assiste collegialmente il Decano o Direttore nel governo della Facoltà o dell'Istituto ed è di sua competenza trattare le questioni di maggiore importanza.

- § 2. Il Consiglio di Facoltà o di Istituto, presieduto dal Decano o Direttore, è formato da:
 - a. i Direttori dei Dipartimenti, laddove ci siano, all'interno della Facoltà;
 - b. un congruo numero di membri delle diverse categorie di docenti determinato nel Regolamento della Facoltà o dell'Istituto;
 - c. alcuni rappresentanti degli studenti secondo il Regolamento della Facoltà o dell'Istituto.
- § 3. Il Consiglio valuta lo stato attuale della Facoltà o dell'Istituto, vigila sulla vita accademica, elabora un'adeguata programmazione della sua attività accademica, e determina direttive generali dei lavori di ricerca e di pubblicazione dei suoi membri.
- § 4. Il diritto di proporre questioni da discutere e da decidere nel Consiglio compete al Decano o Direttore. Inoltre, tramite il Decano o Direttore, possono farlo anche il Presidente, il Rettore e il Vice Gran Cancelliere.

§ 5. Il Consiglio:

- a. propone il testo e le modifiche degli *Statuti* e del *Regolamento della Facoltà* o *dell'Istituto* agli organi competenti dell'Università;
- b. propone al Presidente l'istituzione o la soppressione di un Dipartimento;
- c. designa i nominativi da presentare al Rettore per la nomina del Decano o Direttore, secondo il Regolamento della Facoltà o dell'Istituto;
- d. elegge il Consiglio del Decano o Direttore a norma del Regolamento Generale dell'Università e del Regolamento della Facoltà o dell'Istituto;
- e. stabilisce le condizioni di ammissione ai diversi programmi di studio della Facoltà o Istituto;

- f. propone al Consiglio Accademico cambiamenti dell'ordinamento degli studi della Facoltà o Istituto;
- g. approva il programma annuale di studi;
- h. decide di avviare o di chiudere pubblicazioni proprie della Facoltà o dell'Istituto;
- i. raccomanda al Consiglio Accademico l'affiliazione, l'aggregazione o l'incorporazione di altre istituzioni accademiche alla Facoltà o all'Istituto;
- j. raccomanda al Consiglio Accademico gli accordi di collaborazione con altre istituzioni accademiche;
- k. presenta al Senato proposte di conferimento del dottorato *bonoris causa*.
- § 6. Per la promozione di docenti al grado di professore ordinario o straordinario il Consiglio svolge i compiti descritti nell'art. 42 § 3.
- § 7. Il Consiglio deve essere convocato almeno due volte l'anno; come anche ogni volta il Decano o Direttore lo ritenga opportuno. Anche il Presidente o almeno un quarto dei membri del Consiglio possono chiederne la convocazione al Decano o Direttore.
- § 8. Il segretario del Consiglio, designato dal Decano o dal Direttore, redige gli atti che sono inviati al Presidente.

Art. 37 – Consiglio del Decano o Direttore

- § 1. Il Consiglio del Decano o Direttore è un organo collegiale composto da un numero congruo di professori della Facoltà/Istituto, a norma del Regolamento Generale dell'Università e del Regolamento della Facoltà/Istituto.
- § 2. Il Consiglio del Decano o Direttore lo coadiuva nel governo della Facoltà o Istituto e deve essere convocato in via ordinaria a norma del Regolamento della Facoltà o Istituto.
- § 3. Il Decano o Direttore necessita del consenso del Consiglio:

- a. per designare i docenti e gli assistenti, di cui la nomina spetta al Rettore o al Presidente;
- b. per assegnare i docenti ad insegnare in altre unità accademiche dell'Università.
- § 4. Il Decano o Direttore deve sentire il parere del Consiglio:
 - a. sulle questioni da sottoporre all'esame del Consiglio di Facoltà o Istituto;
 - b. sulla nomina dei direttori di pubblicazioni della Facoltà;
 - c. sulla nomina dei Direttori di Dipartimenti e di Moderatori di primo ciclo;
 - d. per concedere la seconda ripetizione di un esame non superato.

Parte quarta: Norme generali

Art. 38 – Modalità generali di procedura negli organi collegiali

- § 1. Tutti i membri degli organi collegiali, legittimamente convocati, hanno l'obbligo di partecipare alle sedute a meno che non ne siano impediti.
- § 2. Perché la seduta sia valida è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto.
- § 3. Chi presiede un organo collegiale può convocare anche altre persone sia interne che esterne all'Università; queste ultime tuttavia non hanno voce né attiva né passiva.
- § 4. Quando spetta all'organo collegiale dare un voto consultivo, chi presiede può anche agire contro il voto della maggioranza; tuttavia, non può farlo contro il voto unanime dei membri dell'organo

collegiale, se non con l'approvazione dell'autorità accademica superiore.

Titolo quinto: Personale accademico

Art. 39 – Docenti

- § 1. Il corpo docente è composto da docenti stabili e non stabili.
- § 2. I docenti stabili sono i professori ordinari, i professori straordinari e i docenti aggregati.
- § 3. I docenti non stabili sono i docenti incaricati associati, i docenti incaricati e i professori invitati.
- § 4. I professori ordinari sono coloro che, con pieno diritto, sono cooptati nel collegio dei professori.
- § 5. I professori straordinari sono cooptati nel collegio dei professori ma non ancora con pieno diritto, perché non hanno ancora adempiuto le condizioni prescritte nell'art. 41 § 7.
- § 6. I docenti aggregati insegnano stabilmente nell'Università, ma non partecipano nei Consigli o altri organismi statutari.
- § 7. I docenti incaricati associati sono docenti nominati a tempo determinato, per un massimo di tre anni.
- § 8. I docenti incaricati sono coloro che non sono né ordinari né straordinari in alcuna Facoltà e insegnano qualche corso in un semestre o un anno.
- § 9. I professori invitati sono coloro che sono ordinari o straordinari in altre istituzioni accademiche o sono in possesso di titoli equipollenti e vengono invitati ad insegnare qualche corso in un semestre o un anno.
- § 10. L'incarico dei docenti incaricati associati, docenti incaricati e professori invitati può essere rinnovato.

- § 11. L'incarico di professore e di docente incaricato associato può essere a tempo pieno o parziale.
- § 12. I professori ordinari e straordinari e i docenti incaricati associati sono assegnati ad una sola Facoltà o Istituto; possono essere inviati dal Decano o Direttore ad insegnare in altre unità accademiche dell'Università. Tuttavia, per insegnare in altre istituzioni devono ottenere il consenso del Presidente secondo art. 31 § 7 a) 10.

Art. 40 – Collaboratori scientifici ed assistenti

- § 1. Il collaboratore scientifico è una persona qualificata per la ricerca scientifica al pari dei professori, ma esplica la sua collaborazione solo nell'ambito della ricerca, non dell'insegnamento. Viene nominato a tempo determinato o indeterminato.
- § 2. Gli assistenti ricevono un incarico per un semestre o per un anno e svolgono i loro compiti sotto la supervisione del Decano o Direttore. I loro compiti comprendono ordinariamente:
 - a. coadiuvare i professori nella docenza e nella ricerca;
 - b. dirigere proseminari o seminari di primo ciclo.

Art. 41 – Condizioni per l'assunzione del personale accademico

- § 1. Per essere assunto come assistente, si richiede almeno la licenza canonica o un titolo equipollente, anche civile, unitamente alla debita competenza.
- § 2. Per essere assunto come docente incaricato, si richiede il titolo di dottorato o una adeguata competenza, comprovata da altri titoli o pubblicazioni.
- § 3. Per essere assunto come professore invitato, si richiede la qualifica di ordinario o straordinario in un'altra istituzione accademica, o altri incarichi o meriti equivalenti.
- § 4. Per essere assunto come docente incaricato associato, docente aggregato, professore straordinario o professore ordinario, si

richiede un congruo dottorato, un attento esame del *curriculum vitae*, la valutazione della ricerca, delle pubblicazioni e dell'insegnamento previo, le qualità didattiche e l'impegno nella vita della comunità universitaria e nella società civile.

- § 5. Per essere assunto come docente incaricato associato o docente aggregato, si richiede oltre a quanto indicato nel paragrafo precedente l'esercizio dell'insegnamento come docente incaricato per un congruo periodo con soddisfazione all'interno dell'Università.
- § 6. Per essere assunto come professore straordinario, si richiede oltre a quanto indicato nei paragrafi precedenti,
 - a. l'adesione piena agli intenti dell'Università;
 - b. nelle Facoltà di Teologia e di Diritto Canonico, se si dovrà insegnare una disciplina sacra o con essa collegata, si richiede il dottorato canonico o, se il dottorato non è canonico, almeno la licenza canonica;
 - c. nelle restanti Facoltà o Istituti, se si dovrà insegnare una disciplina sacra o con essa collegata, si richiede il dottorato canonico, la licenza canonica o un'altra formazione che sia coerente con l'identità dell'Università e che dovrà essere valutata tenendo conto della competenza nella materia da insegnare, della consonanza e dell'adesione nelle pubblicazioni e nell'attività didattica alla verità trasmessa dalla fede⁷²;
 - d. l'insegnamento previo in questa Università per un congruo periodo come docente incaricato associato oppure come professore invitato;
 - e. la capacità didattica;
 - f. lo spirito di cooperazione nell'insegnamento e nella ricerca e la dedizione personale alla Facoltà o Istituto.

⁷² Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Norme applicative per la fedele esecuzione della cost. *Veritatis gaudium*, art. 19 §§ 2 e 3.

- § 7. Per essere assunto come professore ordinario si richiede, oltre a paragrafi indicato nei precedenti, dell'insegnamento in questa Università per un congruo periodo di almeno tre anni come professore straordinario, la pubblicazione nello stesso periodo di nuovi scritti di valore scientifico e l'essersi distinto per spirito di collaborazione.
- § 8. Per chiamare in qualità di docente colui che ha già insegnato in un'altra istituzione accademica, secondo le condizioni richieste nei §§ 4-7, si tenga conto sia dell'insegnamento svolto in essa e degli scritti pubblicati, sia del grado di cui si era insignito in quella istituzione accademica.
- § 9. I docenti stabili, per poter assolvere al loro ufficio, devono essere liberi da altre incombenze incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento⁷³.
- § 10. Non si può essere contemporaneamente docente stabile in più Facoltà⁷⁴.
- § 11. Per essere assunto come collaboratore scientifico si richiede una capacità per la ricerca scientifica al pari dei professori.

Art. 42 – Nomina

- § 1. I professori ordinari e straordinari vengono nominati dal Vice Gran Cancelliere su proposta del Rettore, e ottengono il mandato canonico, fatto salvo quanto al § 5.
- § 2. Gli assistenti, i docenti incaricati, i docenti incaricati associati, i docenti aggregati, i professori invitati e i collaboratori scientifici vengono nominati dal Presidente su proposta del Decano o Direttore.
- § 3. Per la promozione di docenti al grado di professore ordinario o straordinario si istituisce un comitato di valutazione. Membri di questo comitato sono

della cost. apost. Veritatis gaudium, art. 23 § 2.

⁷³ Cf. Francesco, cost. apost. Veritatis gaudium, art. 29. ⁷⁴ Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Norme applicative per la fedele esecuzione

- a. tutti i professori ordinari della Facoltà, se la Facoltà non è divisa in Dipartimenti o tutti i professori dell'Istituto;
- b. tutti i professori ordinari del Dipartimento, se la Facoltà è divisa in Dipartimenti;
- c. altri membri eletti dal Consiglio di Facoltà o Istituto secondo il Regolamento Generale dell'Università.

Il Consiglio di Facoltà o Istituto discute sul rapporto presentato da questo comitato. Con la maggioranza assoluta dei voti dei professori stabili che sono membri del Consiglio della Facoltà o Istituto, il Consiglio tramite il Presidente presenta al Rettore il candidato alla nomina.

- § 4. Affinché il Decano o Direttore possa proporre i collaboratori scientifici, i docenti incaricati associati, i docenti incaricati, gli assistenti e i professori invitati, è richiesto il consenso del suo Consiglio.
- § 5. Per essere assunto come professore ordinario, si richiede il conferimento del nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, secondo l'art. 27 § 2 della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium.

Art. 43 – Diritti e doveri del personale accademico

- § 1. Chi appartiene al personale accademico deve condurre una retta vita, osservare le Norme di etica universitaria, avere senso di responsabilità⁷⁵ e piena dedizione all'incarico.
- § 2. A tutto il personale accademico è riconosciuta una giusta libertà sia nella ricerca che nell'insegnamento, con la quale possano contribuire efficacemente al continuo progresso della scienza.
- § 3. I docenti e gli assistenti cattolici che insegnano materie che riguardano la fede o che sono ad essa connesse, devono adempiere questo compito in piena comunione con il Magistero della Chiesa, in primo luogo del Romano Pontefice. Nel loro insegnamento trasmettano innanzitutto ciò che appartiene al patrimonio della

⁷⁵ Cf. Francesco, cost. apost. Veritatis gaudium, art. 25 § 1, 1°.

Chiesa o che con questo è strettamente connesso. Espongano ciò che è nuovo in modo tale che venga manifestata la continuità nella verità. Presentino le opinioni, le ipotesi, i giudizi che sono frutto di una ricerca qualificata soltanto come tali.

- § 4. I professori e i docenti incaricati associati devono prendere parte alle attività della Facoltà o Istituto secondo il proprio incarico nell'Università, dando corsi, tenendo esami, dirigendo seminari, moderando tesi e dissertazioni, e partecipando attivamente ai consigli e alle commissioni secondo quanto stabilito dal Decano o Direttore.
- § 5. I docenti e gli assistenti devono essere a disposizione per aiutare gli studenti a compiere gli studi.
- § 6. Tutti i docenti considerino che le ricerche e le pubblicazioni scientifiche sono parte integrante del proprio incarico. A tal fine i professori possono godere un tempo sabbatico con l'accordo del Presidente, previo consenso del Decano o Direttore.
- § 7. I professori ordinari e straordinari risiedano nella regione dell'Urbe.

Art. 44 – Cessazione dell'incarico di docenza

- § 1. Terminato l'anno accademico durante il quale compiono il settantesimo anno d'età, i professori ordinari e straordinari divengono *ipso iure* emeriti. Da quel momento cessano i loro obblighi e il diritto di partecipare agli organi collegiali. Tuttavia, possono ancora svolgere attività di docenza fino al settantacinquesimo anno d'età, a norma del Regolamento Generale dell'Università.
- § 2. Il Consiglio Accademico può concedere il titolo di professore emerito a quei professori ordinari e straordinari che abbiano lasciato l'Università e compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, o anche prima, se siano stati professori dell'Università per almeno 15 anni.
- § 3. I docenti incaricati associati, i docenti incaricati e gli assistenti, terminato l'anno accademico durante il quale compiono il settantesimo anno d'età, non vengono ulteriormente nominati.

§ 4. I professori ordinari o straordinari che interrompono l'attività di docenza perdono i loro diritti legati al loro livello di cooptazione se il rettore comunica ufficialmente la cessazione del loro incarico.

Art. 45 – Sospensione o rimozione dall'incarico di docenza

- § 1. I professori possono essere sospesi o rimossi dall'incarico di docenza per causa grave dal Vice Gran Cancelliere.
- § 2. I docenti incaricati associati, i docenti aggregati, i docenti incaricati, i professori invitati e gli assistenti possono essere sospesi o rimossi dall'incarico di docenza per causa grave dal Rettore.
- § 3. Le cause più gravi, che possono risultare nella sospensione o rimozione dall'incarico di docenza, sono soprattutto: sostenere una dottrina condannata dalla Chiesa, o ritenuta pericolosa o nociva per gli studenti; avere un comportamento esterno contrario all'onestà di vita e alla morale cattolica⁷⁶; esercitare attività anche extrauniversitarie contrarie ai principi di questa Università; la pubblicazione sotto proprio nome di un'opera altrui o il grave plagio di essa.
- § 4. In tutte le cause di sospensione o rimozione occorre osservare la procedura indicata all'articolo 24 delle *Norme applicative per la fedele esecuzione della Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium*. Quanto è detto a proposito del Gran Cancelliere nel succitato art. 24, è da intendersi riferito al Vice Gran Cancelliere.
- § 5. Il Consiglio, di cui al § 2 del citato art. 24, deve intendersi come il Consiglio del Rettore. Questo Consiglio può nominare una commissione *ad hoc* che esamini la questione accuratamente e riferisca al Vice Gran Cancelliere.
- § 6. Le cause meno gravi possono condurre ad altre pene secondo le *Norme* dell'etica universitaria.

50

⁷⁶ Cf. Francesco, cost. apost. *Veritatis gaudium*, art. 26 § 1.

Titolo sesto: Studenti

<u> Art. 46 – Ammissione e categorie di studenti</u>

- § 1. Le unità accademiche dell'Università sono aperte a coloro che sono idonei, per previ titoli di studio e per condotta di vita, ad essere iscritti.
- § 2. Gli studenti sono suddivisi in ordinari, straordinari e ospiti. Sono detti ordinari coloro che aspirano ai gradi accademici o ad altri titoli; straordinari coloro che portano a termine un determinato piano di studi, ma non intendono tuttavia conseguire i gradi accademici in questa Università o non hanno ancora i requisiti necessari per ottenerli; ospiti sono coloro che frequentano solo qualche corso.

Art. 47 - Condizioni di ammissione

- § 1. Per essere ammessi all'Università gli studenti ordinari e straordinari consegnino:
 - a. una lettera di presentazione: per i chierici e i seminaristi dal proprio Ordinario o Gerarca o dal Rettore del Collegio nel quale risiedono; per i membri degli Istituti di Vita Consacrata o delle Società di Vita Apostolica dal proprio Superiore; per gli altri studenti cattolici da un ecclesiastico.
 - b. la documentazione autentica e dettagliata degli studi previ richiesti dal Regolamento Generale dell'Università e dalle Norme delle unità accademiche, alla quale chiedono di essere iscritti.
- § 2. Per essere ammesso come studente ordinario si deve aver ottenuto il titolo necessario per l'ammissione a una Università civile nella nazione nella quale si siano ultimati gli studi e gradi accademici richiesti per l'ammissione al rispettivo programma degli studi secondo le *Norme* delle unità accademiche.
- § 3. Per essere ammesso come studente ospite occorre presentare la documentazione autentica dalla quale risulti che il candidato abbia

una preparazione accademica sufficiente per poter seguire con profitto i corsi da lui scelti.

- § 4. Prima di iniziare il percorso di studi tutti gli studenti devono avere, secondo le *Norme* dell'unità accademica, le conoscenze linguistiche necessarie per partecipare proficuamente alle attività didattiche.
- § 5. I rifugiati, i profughi e le persone in situazioni analoghe sprovvisti della documentazione autentica degli studi previ e dei titoli necessari, possono essere ammessi all'Università mediante la presentazione di una autocertificazione e solo dopo aver superato un esame idoneo a valutare la preparazione richiesta dall'Università⁷⁷.

Art. 48 – Iscrizione

- § 1. Per iniziare o proseguire gli studi nell'Università è richiesta regolare iscrizione.
- § 2. Per la validità dell'iscrizione alla Pontificia Università Gregoriana come studente ordinario per chi fosse già iscritto come studente ordinario per ottenere un grado accademico in un'altra istituzione accademica, è necessaria la previa approvazione del Decano o Direttore e l'autorizzazione del Presidente.
- § 3. Non è lecito iscriversi come studente ordinario per ottenere un grado accademico in un'altra istituzione accademica a uno studente iscritto come ordinario alla Pontificia Università Gregoriana senza la previa autorizzazione del Presidente e del Decano o Direttore. Se uno studente non osserva questa norma i suoi diritti di proseguire i suoi studi alla Pontificia Università Gregoriana sono *ipso iure* sospesi.
- § 4. Se uno studente è già iscritto in un'unità accademica della Pontificia Università Gregoriana come studente ordinario, per la validità dell'iscrizione ad un'altra unità della stessa Università come studente ordinario è necessaria la previa approvazione di entrambi i rispettivi Decani o Direttori.

⁷⁷ Cf. Francesco, cost. apost. Veritatis gaudium, art. 32 § 3.

§ 5. L'iscrizione diventa effettiva con il pagamento delle tasse accademiche.

Art. 49 – Valore degli studi compiuti in altra sede

- § 1. Gli studi compiuti in altre università o istituzioni accademiche, se equivalenti, vengono riconosciuti a norma dei Regolamenti delle unità accademiche.
- § 2. Nella decisione in questa materia si osservano le convenzioni internazionali a cui la Santa Sede ha aderito.

Art. 50 – Diritti degli studenti e aiuto economico

- § 1. Tutti gli iscritti all'Università hanno accesso alle strutture di studio, di ricerca e agli altri servizi offerti dall'Università.
- § 2. Considerando che la Pontificia Università Gregoriana si fonda sulla pedagogia ignaziana, tutti gli studenti hanno il diritto di chiedere ai docenti di essere seguiti personalmente durante il percorso di studi.
- § 3. A seconda delle risorse disponibili, sia offerto un congruo aiuto economico agli studenti affinché non siano preclusi gli studi a coloro che si prevede possano portarli a termine con profitto.

Art. 51 – Rappresentanti degli studenti

- § 1. Gli studenti dell'Università eleggono i loro rappresentanti.
- § 2. I rappresentanti eletti hanno il diritto di partecipare con voce attiva nel Senato dell'Università e nel Consiglio di Facoltà o Istituto.

<u>Art. 52 – Assemblee e riunioni dei rappresentanti degli studenti</u>

- § 1. Le assemblee dei rappresentanti degli studenti sono organi di dialogo tra studenti e le autorità dell'Università e delle missioni per il perseguimento del bene della comunità universitaria.
- § 2. Le assemblee sono costituite dai rappresentanti liberamente eletti dagli studenti.

- § 3. Il Rettore insieme al suo Consiglio inviterà almeno una volta durante l'anno accademico i rappresentanti degli studenti per un confronto sullo stato dell'Università e delle missioni.
- § 4. I rappresentanti degli studenti possono liberamente radunarsi e convocare altre riunioni degli studenti.

Art. 53 – Doveri degli studenti

- § 1. Poiché la Pontificia Università Gregoriana è "università delle nazioni" dove si riuniscono studenti e docenti provenienti da diverse culture e moltissime regioni, tutti, pur mantenendo la propria cultura e la propria identità, sono chiamati a costruire una comunità universitaria ove risaltino le relazioni interpersonali, la solidarietà, lo scambio interculturale e l'amicizia fra i popoli.
- § 2. Gli studenti sono obbligati alla frequenza delle attività didattiche secondo il Regolamento Generale dell'Università e i programmi degli studi.
- § 3. Al momento della prima iscrizione gli studenti contraggono l'obbligo di osservare fedelmente gli *Statuti* e i *Regolamenti* dell'Università e delle unità accademiche, e in generale le norme emanate dall'Università.
- § 4. Le violazioni degli obblighi degli studenti sono soggette alle sanzioni prescritte in questi *Statuti*, nel *Regolamento Generale dell'Università*, nelle *Norme di etica universitaria* e nelle *Norme di condotta nel caso di molestie sessuali e morali*.
- § 5. Le sanzioni di cui al § 4. saranno comminate dal Rettore⁷⁸, sentito il suo Consiglio, dopo aver ricevuto e analizzato convenientemente le relazioni del Presidente della missione e del Decano della Facoltà o Direttore dell'Istituto in cui lo studente o la studentessa in questione risulta iscritto.

⁷⁸ Cf. Art. 22 §6 a) 10.

Titolo settimo: Ordinamento degli studi

Parte prima: Gli studi

Art. 54 - Finalità

- § 1. I programmi di studio nelle singole unità accademiche dell'Università sono ordinati in modo tale che gli studenti possano conseguire una formazione integrale e organica, e, attraverso una adeguata acquisizione di conoscenze, raggiungano una sintesi personale e si mostrino capaci di coltivare un determinato ambito di ricerca.
- § 2. Nel definire l'oggetto di qualsiasi disciplina e nella scelta delle materie, le *Norme* delle unità accademiche devono tenere presenti le nuove acquisizioni delle scienze, gli orientamenti specifici della Sede Apostolica e della Compagnia di Gesù, gli obiettivi previsti nell'ambito del Processo di Bologna, la cultura di origine degli studenti, la loro appartenenza ecclesiale e i particolari requisiti del loro futuro lavoro.
- § 3. Di pari passo al rinnovamento della ricerca e della dottrina, rispettando la natura della disciplina, è necessario promuovere il dialogo con i cultori delle scienze, con i fratelli delle altre confessioni cristiane, con i membri di altre religioni, nonché con gli esponenti della cultura odierna.

Art. 55 – Metodologia

- § 1. La pedagogia applicata deve mirare a che gli studenti acquisiscano un metodo di lavoro e di ricerca interdisciplinare sia individualmente che in gruppo, e a che gli studenti si rendano conto dell'importanza della formazione continua.
- § 2. Secondo i principi della pedagogia ignaziana deve essere curata il più possibile la relazione personale tra docente e discente, non solo

nell'impartire conoscenze ma anche nel trasmettere i valori promossi dalla Chiesa.

§ 3. La forma di insegnamento a distanza sarà permessa qualora l'ordinamento degli studi approvato dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione lo preveda e ne determini le condizioni, in modo particolare circa gli esami⁷⁹.

Art. 56 – Programmi di studio

- § 1. L'Università offre tre cicli di studio per il raggiungimento di gradi accademici:
 - a. Il primo ciclo è ordinato al conseguimento del grado di baccalaureato, ottenuto il quale lo studente è capace di un'interpretazione e comprensione generale delle materie insegnate e dei relativi contenuti, di affrontare e comunicare gli argomenti fondamentali, di possedere la preparazione sufficiente per affrontare, con autonomia, il ciclo superiore.
 - b. Il secondo ciclo, che presuppone il primo, è ordinato al conseguimento del grado di licenza, ottenuto il quale lo studente è capace di ricercare, elaborare e sostenere gli argomenti studiati in un contesto più ampio e multidisciplinare, di integrare conoscenze tra di loro e di affrontare le complessità disciplinari, di comunicare con interlocutori specialistici e altri, di acquisire autonomia nello studio e nella ricerca.
 - c. Il terzo ciclo, che presuppone il secondo, è ordinato al conseguimento del grado di dottorato, ottenuto il quale lo studente è capace di una comprensione sistematica del proprio campo di ricerca e dei relativi metodi, di concepire, progettare e incrementare ricerche scientifiche di rilievo, di valutare criticamente ricerche e dati complessi e di farne sintesi, di comunicare i risultati della propria attività alla comunità scientifica, di inserirsi nel proprio contesto accademico e in quello più ampio, contribuendo alla loro crescita.

56

⁷⁹ Cf. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Norme applicative per la fedele esecuzione della cost. *Veritatis gaudium*, art. 33 § 2.

- § 2. La durata e il termine dei singoli cicli sono stabiliti negli *Statuti* delle Facoltà e degli *Istituti*, in conformità alla normativa della Chiesa per le Facoltà ecclesiastiche.
- § 3. Le unità accademiche possono sempre offrire programmi particolari per ottenere altri titoli.
- § 4. Gli studenti possono seguire le apposite discipline non solo nella propria Facoltà o Istituto, ma anche, con l'approvazione del Decano o Direttore, nelle altre unità accademiche dell'Università o in altre istituzioni accademiche.

Art. 57 – Suddivisione generale delle discipline

- § 1. Le discipline sono prescritte, quando riguardano maggiormente il fine perseguito dall'unità accademica e sono obbligatorie per tutti; sono opzionali, quando aiutano in modo sussidiario o completano il curricolo degli studi e devono essere scelte dagli studenti secondo la misura prescritta nelle *Norme* dell'unità accademica.
- § 2. Possono anche essere offerte discipline comuni di diverse unità accademiche, da determinarsi nel programma degli studi.
- § 3. Nelle specializzazioni possono essere assegnate discipline proprie che riguardano particolarmente il fine perseguito, garantendo agli studenti una certa possibilità di scelta in base alle *Norme* dell'unità accademica.
- § 4. Secondo la natura di ciascun ciclo e di ciascuna disciplina, vi siano esercitazioni e seminari, dove gli studenti, sotto la direzione del docente, vengano introdotti nel lavoro scientifico personale e di gruppo, alla comprensione delle discipline, a valutare criticamente gli autori e a sviluppare il lavoro scientifico.

Parte seconda: Valutazione – Prove – Esami

Art. 58 – Strumenti di valutazione

- § 1. Il profitto degli studenti è valutato dall'Università, in relazione agli obiettivi formativi di ciascun ciclo, per mezzo di diversi strumenti di valutazione (quali, per esempio esami orali, esami scritti, elaborati e prove di altro genere) che possono includere anche la loro partecipazione all'attività didattica e accademica e altre attività extracurricolari. Le modalità e i criteri di valutazione debbono essere previamente stabiliti e comunicati.
- § 2. Gli studenti ordinari per ottenere un determinato grado accademico o titolo devono superare le valutazioni richieste dalle *Norme* del rispettivo programma degli studi.
- § 3. Gli studenti straordinari che aspirano ad ottenere un titolo devono superare le valutazioni richieste dalle *Norme* del rispettivo programma degli studi.
- § 4. Gli studenti ospiti sono liberi di sostenere gli esami e altre forme di valutazione; verranno loro rilasciati certificati ufficiali sulle prove sostenute e sul loro esito.
- § 5. La prova di valutazione richiesta per un corso relativo a qualunque materia che non sia stata superata può essere ripetuta una sola volta. In casi particolari il Decano o Direttore, sentito il proprio Consiglio, può concedere una ulteriore ripetizione.
- § 6. Quando le possibilità di ripetere le prove prescritte per una disciplina obbligatoria sono esaurite, lo studente non può proseguire nel medesimo ciclo o nel medesimo curriculum, a meno che il Decano o Direttore, dopo aver consultato il suo Consiglio, decida diversamente.
- § 7. Nel caso di una qualunque prova valutata positivamente e superata, questa non potrà essere ripetuta.

Art. 59 – Sessioni d'esame

- § 1. Esistono tre sessioni d'esami, alla fine di entrambi i semestri e prima dell'inizio del nuovo anno accademico.
- § 2. Per sostenere un esame al di fuori delle suddette sessioni occorre un permesso speciale del Decano o Direttore, concesso per iscritto.

Art. 60 - Voti

- § 1. Il giudizio riguardo gli esami e le prove è espresso attraverso voti a norma del Regolamento Generale dell'Università.
- § 2. Il sistema di computo e il valore dei coefficienti per i diversi gradi o titoli vengono determinati dalle norme delle unità accademiche.

Parte terza: Gradi e titoli accademici

Art. 61 - Diversità di gradi e titoli

- § 1. I gradi accademici conferiti direttamente dall'Università o tramite una determinata Facoltà o Istituto per autorità della Santa Sede sono: il Baccalaureato alla fine del primo ciclo; la Licenza alla fine del secondo ciclo; il Dottorato alla fine del terzo ciclo.
- § 2. L'Università inoltre conferisce, previo nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, titoli propri, a norma dell'art. 41 delle Norme applicative per la fedele esecuzione della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium e a norma degli Statuti e dei Regolamenti delle unità accademiche.

Art. 62 – Requisiti per il conseguimento dei gradi

§ 1. Il Regolamento Generale dell'Università, e anche gli Statuti e i Regolamenti delle Facoltà e Istituti, definiscono gli anni, gli studi, le prove, gli esami, altre eventuali modalità di prova⁸⁰ e le condizioni richieste per il conseguimento dei singoli gradi accademici.

- § 2. Nessuno ottenga alcun grado accademico o titolo in questa Università se non sia stato iscritto almeno per un anno alla rispettiva unità accademica e non abbia soddisfatto tutti i requisiti che sono stabiliti dalle *Norme* dell'unità accademica.
- § 3. Nessuno sia ammesso come studente ordinario al ciclo successivo se non ha conseguito il titolo del ciclo precedente nelle condizioni stabilite dalle *Norme* della Facoltà o Istituto.

Art. 63 – Conseguimento e attestazione dei gradi

- § 1. I gradi accademici si ottengono di diritto una volta soddisfatti tutti e i singoli requisiti richiesti dagli *Statuti* e dal *Regolamento* sia *Generale dell'Università* che *delle Facoltà o Istituti*.
- § 2. Dopo il conseguimento del grado, viene consegnato d'ufficio un attestato del titolo e degli studi compiuti. Il diploma, invece, viene rilasciato dietro richiesta agli studenti che hanno conseguito il grado.

Art. 64 - Dottorato honoris causa

Il dottorato *honoris causa* può essere conferito dall'Università a persone di eccezione e particolarmente per meriti scientifici e culturali, acquisiti nel promuovere le scienze ecclesiastiche che sono insegnate nelle varie Facoltà o Istituti⁸¹. Per conferire questo grado si richiede che il Consiglio della Facoltà o Istituto interessato lo proponga, il Senato approvi la proposta e che, una volta ottenuto il nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, il Vice Gran Cancelliere acconsenta.

⁸⁰ Cf. Francesco, cost. apost. Veritatis gaudium, art. 48.

⁸¹ Cf. Francesco, cost. apost. Veritatis gaudium, art. 51.

Titolo ottavo: Gestione amministrativa ed economica

Art. 65 – Capacità di possedere e amministrare beni

La Pontificia Università Gregoriana, quale persona giuridica canonicamente eretta e riconosciuta anche dal diritto civile (cf. Art. 5), è capace di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali, osservando le disposizioni che sono stabilite dalla legge civile, canonica e propria della Compagnia di Gesù.

Art. 66 – Acquisizione di beni

- § 1. Nel rispetto della legge, l'Università può acquisire beni mobili o immobili attraverso fondazioni, donazioni, alienazioni, tasse accademiche o qualsiasi altro modo legittimo.
- § 2. Le tasse accademiche, stabilite dal Consiglio del Rettore previa proposta del Consiglio Economico, necessitano dell'approvazione del Vice Gran Cancelliere.

Art. 67 – Amministrazione dei beni

- § 1. Essendo i beni temporali della Pontificia Università Gregoriana beni ecclesiastici, il Romano Pontefice, in virtù del suo primato di governo, ne è il supremo amministratore e curatore⁸². Questi esercita i propri poteri attraverso la nomina del Rettore che è il legale rappresentante dell'Università⁸³ e il preposito dei palazzi in cui essa ha sede.
- § 2. L'Università è affidata dal Romano Pontefice alla Compagnia di Gesù la quale esercita, attraverso il suo Preposito Generale, un'attività di vigilanza sull'amministrazione dei beni dell'Università.
- § 3. I beni propri della Compagnia di Gesù legati in qualunque maniera all'Università sono direttamente di competenza del suo Preposito Generale.

⁸² Cf. CIC can 1273.

⁸³ Cf. Art. 23 § 4.

- § 4. La preparazione ed approvazione del preventivo economico si svolge nei seguenti passi:
 - a. il Direttore amministrativo coadiuvato dall'Economo dispone il preventivo economico dell'università, dopo aver ricevuto le proposte di spesa ordinaria e/o corrente dai tre Presidenti e dagli altri responsabili dei singoli centri di costo accademici e amministrativi. Il presidente della missione del Pontificio Istituto Orientale, prima di preparare la propria proposta di spesa, attenderà la cifra dell'elargizione economica del Dicastero per le Chiese Orientali per l'anno in questione fatta pervenire dal Patrono PIO al Rettore;
 - b. il Consiglio economico esamina il preventivo ed esprime il suo parere;
 - c. il Consiglio del Rettore esamina il preventivo e il parere del Consiglio economico;
 - d. il Senato riceve il preventivo e può presentare un suo parere per il Vice Gran Cancelliere;
 - e. il Rettore presenta il preventivo, insieme alle eventuali osservazioni del Senato, al Vice Gran Cancellerie;
 - f. spetta al Vice Gran Cancelliere dare l'approvazione finale del preventivo economico.
- § 5. La preparazione ed approvazione del bilancio consuntivo si svolge nei seguenti passi:
 - a. il Direttore amministrativo coadiuvato dall'Economo prepara il bilancio consuntivo dell'Università;
 - b. il Consiglio economico esamina il bilancio consuntivo ed esprime il suo parere;
 - c. il Consiglio del Rettore esamina il bilancio consuntivo e il parere del Consiglio economico;
 - d. il Patrono del Pontificio Istituto Orientale riceve stralcio del bilancio consuntivo relativo all'allocazione e all'utilizzo dei

- fondi erogati dal Dicastero per le Chiese Orientali per il Pontificio Istituto Orientale e dà il suo parere al Rettore;
- e. il Senato riceve il bilancio consuntivo e può presentare un suo parere per il Vice Gran Cancelliere;
- f. il Rettore presenta il bilancio consuntivo, insieme alle eventuali osservazioni del Senato e del Patrono del Pontificio Istituto Orientale, al Vice Gran Cancelliere;
- g. spetta al Vice Gran Cancelliere dare l'approvazione finale al bilancio consuntivo.
- § 6. Ogni anno deve essere redatto il bilancio consuntivo dell'Università che, una volta rivisto da una società di revisione (audit), sarà inviato al Preposito Generale della Compagnia di Gesù, il quale, allorché lo ritenga opportuno, potrà disporre anche una ispezione.
- § 7. Per compiere atti di amministrazione straordinaria sono necessari il pronunciamento del Consiglio Economico, il consenso del Consiglio del Rettore e il permesso del Vice Gran Cancelliere il quale, se il caso lo richiede, deve ottenere la licenza della Sede Apostolica⁸⁴.

Art. 68 – Economato

- § 1. L'Economato è gestito dall'Economo che coadiuva il Direttore amministrativo nell'amministrazione ordinaria dell'Università, soprattutto per quel che riguarda il controllo delle entrate e delle spese dell'anno corrente, e l'elaborazione del preventivo economico e del bilancio consuntivo.
- § 2. L'Economo è nominato dal Rettore, con il consenso del suo Consiglio, tra coloro che abbiano una speciale competenza in materia economica.
- § 3. L'Economo è membro d'ufficio del Senato dell'Università, al quale deve riferire almeno una volta l'anno riguardo le questioni economiche dell'Università.

⁸⁴ Cf. CIC can 638 § 3.

Art. 69 - Retribuzioni

Siano corrisposte a tutti i docenti e i collaboratori dell'Università giuste retribuzioni:

- a. per l'opera prestata in favore dell'Università da membri della Compagnia di Gesù viene corrisposta una somma congrua alle loro rispettive comunità religiose;
- b. coloro che non sono membri della Compagnia di Gesù vengano assunti secondo i dettami della legge italiana, con un contratto di lavoro commisurato al servizio svolto⁸⁵.

Titolo nono:

Cappellania, Segreterie, Biblioteca, Archivio Storico e uffici

Art. 70 - Cappellania

- § 1. Secondo la natura propria della Pontificia Università Gregoriana, la Cappellania offre sostegno spirituale alla comunità dell'Università.
- § 2. La Cappellania è guidata dal Cappellano dell'Università nominato dal Rettore, sentito il suo Consiglio, tra candidati che godano di doti particolari per esercitare questo incarico.
- § 3. Il Cappellano riferisce almeno una volta l'anno al Rettore sulle attività e sulle iniziative della Cappellania.

Art. 71 – Segreterie

- § 1. Le Segreterie della Pontificia Università Gregoriana sono:
 - a. la Segreteria generale;
 - b. le Segreterie del Pontificio Istituto Biblico e del Pontificio Istituto Orientale;

⁸⁵ Cf. CIC can 1286 § 2.

- c. le Segreterie delle Facoltà, degli Istituti e dei Centri del Collegium Maximum.
- § 2. La Segreteria generale è presieduta dal Segretario generale, nominato dal Rettore con il consenso del suo Consiglio.
- § 3. Le Segreterie del Pontificio Istituto Biblico e del Pontificio Istituto Orientale sono presiedute dai rispettivi Segretari nominati dal Rettore su proposta del Presidente.
- § 4. Il Segretario generale
 - a. presiede le attività della Segreteria generale;
 - b. fa pubblica fede dei documenti, dei gradi e dei titoli accademici conferiti dall'Università;
 - c. cura la conservazione dei documenti;
 - d. coordina le attività delle diverse segreterie dell'Università.
- § 5. I Segretari delle missioni, Facoltà, Istituti e Centri
 - a. fungono da interfaccia quotidiana con gli studenti, docenti, decani e direttori;
 - b. curano le relazioni con gli ex alunni;
 - c. curano la corretta organizzazione delle lezioni e degli esami.
- § 6. I Segretari eleggono fra di loro un rappresentante, il quale è membro del Senato per un triennio.

Art. 72 - Biblioteca

§ 1. Il Patrimonio librario e documentario dell'Università deve essere conservato con la massima cura e deve essere costantemente arricchito secondo le esigenze accademiche, in modo tale che la Biblioteca sia sempre fornita di libri, periodici e degli odierni mezzi informatici, che offrano i sussidi necessari tanto all'insegnamento, quanto all'apprendimento e alla ricerca.

- § 2. La Biblioteca è diretta da un Prefetto nominato dal Rettore, con il consenso del suo Consiglio, tra candidati che abbiano una speciale competenza bibliotecaria.
- § 3. La Biblioteca ha una sede in ciascuna delle tre missioni. Ogni sede ha il suo Direttore o Direttrice nominato dal Rettore su proposta del Presidente e sentito il Prefetto della Biblioteca.
- § 4. Il Consiglio della Biblioteca, presieduto dal Prefetto della Biblioteca, è costituito dai tre Direttori o Direttrici delle sedi e da tre docenti nominati dai rispettivi presidenti per un triennio, sentito il rispettivo Consiglio Accademico. Il Consiglio della Biblioteca deve essere convocato almeno due volte l'anno.
- § 5. Ogni sede della Biblioteca ha il suo Consiglio i cui membri sono nominati dai rispettivi Presidenti.
- § 6. È compito del Prefetto della Biblioteca, con l'aiuto del suo Consiglio,
 - a. coordinare il buon funzionamento delle tre sedi;
 - b. decidere, sentito il Consiglio della Biblioteca, sulle questioni generali, strategiche e di maggiore importanza;
 - c. presentare i bisogni della Biblioteca ai benefattori.
- § 7. Il Direttore o Direttrice di ciascuna sede, con l'aiuto del proprio Consiglio, è responsabile per la gestione concreta della sede.
- § 8. La Biblioteca è retta da *Norme* proprie, proposte dal Consiglio della Biblioteca e approvate dal Consiglio del Rettore.
- § 9. Il Prefetto della Biblioteca è membro d'ufficio del Senato dell'Università, al quale deve riferire almeno una volta l'anno sullo stato e le iniziative della Biblioteca.

Art. 73 – Archivio Storico

§ 1. Nell'Archivio Storico dell'Università sono conservati i documenti riguardanti sia la storia della Compagnia di Gesù, sia la vita passata e odierna della Pontificia Università Gregoriana, come anche gli scritti e i documenti autografi di molti professori, che furono membri della Compagnia di Gesù. I documenti sono a disposizione di ricercatori secondo le *Norme* proprie dell'Archivio Storico, approvate dal Consiglio del Rettore e sotto la direzione dell'Archivista.

- § 2. L'Archivista è nominato dal Rettore, con il consenso del suo Consiglio, tra candidati che abbiano speciale competenza in archivistica.
- § 3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Archivista è coadiuvato dal Consiglio dell'Archivio Storico, costituito da docenti dell'Università nominati per un triennio dal Rettore, sentito il suo Consiglio.

Art. 74 - Uffici

- § 1. Uffici e servizi dell'Università possono essere istituiti, stabilmente o a tempo determinato, e soppressi dal Rettore, con il consenso del suo Consiglio, secondo le diverse necessità dell'Università.
- § 2. I capi ufficio sono nominati dal Rettore con il consenso del suo Consiglio.

Titolo decimo: Norme finali

Art. 75 – Vigore continuo di altre Norme

- § 1. Con entrata in vigore di questi Statuti gli Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con decreto N. 728/2019 del 22 ottobre 2019 sono abrogati.
- § 2. Nel caso di dubbi circa l'interpretazione di questi Statuti, Regolamenti e *Norme* la decisione spetta al

- a. Rettore con il consenso del suo Consiglio se la questione riguarda l'intera Università;
- b. Presidente con il consenso del Consiglio Accademico se la questione riguarda un'unica missione.

Art. 76 – Modifiche degli Statuti

Spetta al Senato effettuare eventuali modifiche a questi Statuti e al Vice Gran Cancelliere presentarle al Dicastero per la Cultura e l'Educazione la cui approvazione è necessaria perché le modifiche abbiano efficacia.

AMDG

Appendice Norme Transitorie

- 1. Dal momento dell'entrata in vigore di questi Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana e fino alla creazione e entrata in vigore dei nuovi Statuti e Regolamenti che regolano la vita delle tre missioni e delle loro unità accademiche, rimangono in vigore le Norme e prassi regolate dagli statuti, regolamenti e Norme del Pontificio Istituto Biblico, del Pontificio Istituto Orientale precedenti, e della Pontificia Università Gregoriana e delle sue unità accademiche, a meno che non siano contrari a questi nuovi Statuti Generali. In ogni caso, in caso di dubbi o conflitti, si applichi l'Art. 75 § 2 di cui sopra.
- 2. Va richiesta al Dicastero per la Cultura e l'Educazione l'erezione del "Collegium Maximum" così da poter adempiere al suo compito come espresso dagli Artt. 1 § 4-5 e 13 § 3.
- 3. Relativamente all'art. 25: Nomina del Direttore Amministrativo⁸⁶.

Al momento dell'entrata in vigore degli Statuti, il Vice Gran Cancelliere nominerà di sua autorità il Direttore Amministrativo della Pontificia Università Gregoriana, indipendentemente da quanto indicato dal § 2.

4. Relativamente all'art. 27: Nomina del Sesto membro del Consiglio del Rettore.

Al momento dell'entrata in vigore degli Statuti il Vice Gran Cancelliere nominerà per tre anni di sua autorità il sesto membro del Consiglio del Rettore, indipendentemente da quanto indicato dal § 4.

⁸⁶ In deroga anche a Art. 23 § 6 d) 2. b.

5. Relativamente all'art. 31: Nomina del Presidente⁸⁷

Al momento dell'entrata in vigore degli Statuti il Vice Gran Cancelliere nominerà di sua autorità i Presidenti delle tre missioni della Pontificia Università Gregoriana.

6. Relativamente all'art. 72: Nomina del Prefetto della Biblioteca⁸⁸

Al momento dell'entrata in vigore degli Statuti il Vice Gran Cancelliere nominerà di sua autorità il Prefetto della Biblioteca della Pontificia Università Gregoriana.

- 7. Tutte le altre cariche e funzioni, tutti i ruoli apicali previsti dagli Statuti e non citati nei punti 3-6 delle presenti *Norme Transitorie*, sono da ritenersi in continuità con chi ricopre questi ruoli al momento dell'entrata in vigore di questi Statuti Generali.
- 8. Ottenere il nulla osta del Dicastero per la Cultura e l'Educazione per la nomina di un professore ordinario a norma dell'Art. 21 § 1 g non è necessario nel caso di un professore che aveva già ricevuto il nulla osta del medesimo Dicastero per la sua nomina a professore straordinario della Pontificia Università Gregoriana, del Pontificio Istituto Biblico o del Pontificio Istituto Orientale.
- 9. Relativamente all'art. 73: Archivio Storico
- I Presidenti delle missioni del Pontificio Istituto Biblico e del Pontificio Istituto Orientale sono garanti degli archivi degli Istituti esistenti come enti indipendenti fino alla perdita della propria personalità giuridica. Tuttavia, per tutto il tempo nel quale questi

⁸⁷ In deroga anche a quanto detto in Art. 21 § 1 d.

⁸⁸ In deroga anche a quanto detto in Art. 23 § 6 c. 5.

rimarranno distinti dall'Archivio della Pontificia Università Gregoriana saranno comunque accessibili dall'Archivista dell'Università e dal suo Consiglio. All'Archivista competerà l'incarico di unificare, con un processo adeguato, in accordo col Rettore e il suo Consiglio, l'Archivio dell'Università.

10. Sarà compito del Rettore, coadiuvato dal suo Consiglio, predisporre le modalità attraverso le quali diventino operativi il prima possibile tutte le modalità gestionali e tutti gli organi previsti secondo i presenti Statuti per la vita dell'Università, delle sue missioni e di tutte le sue unità accademiche. In modo particolare, aiuterà il Superiore Generale della Compagnia di Gesù affinché possa preparare «i nuovi Statuti dei due istituti pontifici in quanto unità accademiche dell'Università», per essere sottoposti all'approvazione del Dicastero per la Cultura e l'Educazione (Chirografo del 17 dicembre 2019 del Santo Padre, Papa Francesco).

Indice

Proemio storico	3
Visione	8
Titolo Primo: Natura della Pontificia Università Gregoriana	9
Art. 1 – Identità dell'Università	9
Art. 2 – Diritto di conferire gradi accademici	10
Art. 3 – Legame particolare con la Sede Apostolica	10
Art. 4 – Relazione dell'Università con la Compagnia di Gesù	11
Art. 5 – Personalità giuridica, ecclesiastica e civile	12
Art. 6 – Collaborazioni esterne	13
Art. 7 – Relazione con i Collegi	13
Titolo Secondo: Fine della Pontificia Università Gregoriana	14
Art. 8 – Fine proprio	14
Art. 9 – Qualità della ricerca e della docenza	16
Art. 10 – Formazione intellettuale	
Art. 11 – Formazione integrale	17
Art. 12 – Formazione continua	17
Titolo Terzo: Struttura della Pontificia Università Gregoriana	18
Art. 13 – Pluralità delle unità accademiche	18
Art. 14 – Pontifical Biblical Institute di Gerusalemme	19
Art. 15 – Facoltà	
Art. 16 – Dipartimento	20
Art. 17 – Istituto	20
Art. 18 – Centro	21
Art. 19 – Altre strutture accademiche e di ricerca	21
Titolo quarto: Governo dell'Università Gregoriana	22
Parte prima: Governo generale della Pontificia Università Gregoriana	22
Sezione A: Autorità personali dell'Università intera	22
Art. 20 – Gran Cancelliere	22
Art. 21 – Vice Gran Cancelliere	22
Art. 22 – Patrono per il Pontificio Istituto Orientale	24
Art. 23 – Rettore	24
Art. 24 – Vice Rettore	28
Art. 25 – Direttore amministrativo.	29

Sezione B: Autorità collegiali di tutta l'Università	30
Art. 26 – Senato dell'Università	30
Art. 27 – Il Consiglio del Rettore	32
Art. 28 – Il Consiglio allargato del Rettore	33
Art. 29 – La Commissione per la qualità	33
Art. 30 – Il Consiglio Economico	
Parte seconda: Il governo delle missioni della Pontificia Università Gregoriana	34
Art. 31 – Il Presidente	
Art. 32 – Il Consiglio Accademico	37
Parte terza: Il governo delle unità accademiche	38
Sezione A: Autorità personali delle Facoltà, Istituti e Centri	38
Art. 33 – Decano della Facoltà e Direttore dell'Istituto	38
Art. 34 – Direttore di Dipartimento	
Art. 35 – Direttore di Centro	40
Sezione B: Autorità collegiali delle Facoltà/Istituti	40
Art. 36 – Consiglio di Facoltà o di Istituto	
Art. 37 – Consiglio del Decano o Direttore	42
Parte quarta: Norme generali	43
Art. 38 – Modalità generali di procedura negli organi collegiali	
Titolo quinto: Personale accademico	
Art. 39 – Docenti	44
Art. 40 – Collaboratori scientifici ed assistenti	45
Art. 41 – Condizioni per l'assunzione del personale accademico	45
Art. 42 – Nomina	47
Art. 43 – Diritti e doveri del personale accademico	48
Art. 44 – Cessazione dell'incarico di docenza	49
Art. 45 – Sospensione o rimozione dall'incarico di docenza	50
Titolo sesto: Studenti	51
Art. 46 – Ammissione e categorie di studenti	51
Art. 47 – Condizioni di ammissione	
Art. 48 – Iscrizione	
Art. 49 – Valore degli studi compiuti in altra sede	
Art. 50 – Diritti degli studenti e aiuto economico	
Art. 51 – Rappresentanti degli studenti	
Art. 52 – Assemblee e riunioni dei rappresentanti degli studenti	
Art. 53 – Doveri degli studenti	
Titolo settimo: Ordinamento degli studi	
Parte prima: Gli studi	55

Art. 54 – Finalità	55
Art. 55 – Metodologia	55
Art. 56 – Programmi di studio	56
Art. 57 – Suddivisione generale delle discipline	57
Parte seconda: Valutazione – Prove – Esami	58
Art. 58 – Strumenti di valutazione	58
Art. 59 – Sessioni d'esame	59
Art. 60 – Voti	
Parte terza: Gradi e titoli accademici	59
Art. 61 – Diversità di gradi e titoli	59
Art. 62 – Requisiti per il conseguimento dei gradi	59
Art. 63 – Conseguimento e attestazione dei gradi	60
Art. 64 – Dottorato honoris causa	60
Titolo ottavo: Gestione amministrativa ed economica	61
Art. 65 – Capacità di possedere e amministrare beni	61
Art. 66 – Acquisizione di beni	61
Art. 67 – Amministrazione dei beni	61
Art. 68 – Economato	63
Art. 69 – Retribuzioni	64
Titolo nono: Cappellania, Segreterie, Biblioteca, Archivio Storico e uffici	64
Art. 70 – Cappellania	64
Art. 71 – Segreterie	
Art. 72 – Biblioteca	65
Art. 73 – Archivio Storico	66
Art. 74 – Uffici	67
Titolo decimo: Norme finali	67
Art. 75 – Vigore continuo di altre norme	67
Art. 76 – Modifiche degli Statuti	68
Appendice Norme Transitorie	69
Indice	